

GIURISPRUDENZA

CORTE COSTITUZIONALE - 5 NOVEMBRE 2010, N. 310

PRES. MIRANTE — REL. CRISCUOLO - Ditta di C.D. c. Ministero del Lavoro e della previdenza sociale.

Lavoro - Provvedimenti amministrativi - Sospensione dell'attività imprenditoriale - Carenza di motivazione - Obbligatorietà ex lege 241/1990 - Inapplicabilità ope legis n. 81/2008 - Illegittimità costituzionale.

È manifestamente illegittimo l'art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 81 del 2008 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro), come sostituito dall'art. 11, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 106 del 2009 (Disposizioni integrative e correttive in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nella parte in cui stabilendo che ai provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale previsti dalla citata norma non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 24 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), esclude l'applicazione ai medesimi provvedimenti dell'art. 3, comma 1, della citata legge n. 241/1990¹.

FATTO

1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria (d'ora in avanti, TAR), con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 24 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), «nella parte in cui

¹ In termini, v. Cass., 6 luglio 2001, n. 233; Cass., 3 novembre 2000, n. 466, rispettivamente in *Mass. Foro it.*, 2001 e 2000.

prevede che “ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241” e, segnatamente, nella parte in cui esclude l’applicazione ai provvedimenti *de quibus* dell’art. 3 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

2. Il rimettente riferisce che, con ricorso notificato il 27 maggio 2008, C.D., titolare di una ditta individuale per la produzione e il recapito di pizze da asporto, ha impugnato un provvedimento con il quale il Servizio ispezione del lavoro della Direzione provinciale del lavoro di Genova, in seguito a una visita ispettiva presso i locali dell’impresa, aveva disposto, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del citato D.Lgs., la sospensione dell’attività imprenditoriale, avendo accertato l’impiego di due fattorini addetti al recapito delle pizze da asporto (pari al 66 per cento del totale dei lavoratori presenti sul posto di lavoro), non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria. Il giudice *a quo*, dopo aver riassunto i motivi del ricorso (violazione degli artt. 3 e 24 Cost., in relazione all’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» - e all’art. 14 D.Lgs. n. 81 del 2008 e connesso eccesso di potere per omessa motivazione; eccesso di potere per omessa motivazione, per contraddittorietà e per manifesta ingiustizia), prosegue osservando che, come esposto dal titolare della ditta, sarebbero stati esibiti agli ispettori del lavoro copie dei contratti di collaborazione autonoma e occasionale conclusi con i due fattorini (circostanza risultante dal verbale di accesso ispettivo). Ad onta di ciò il provvedimento di sospensione, avente conseguenze gravissime sulla vita di una piccola impresa come quella ricorrente, sarebbe stato adottato in totale assenza di motivazione, benché questa fosse necessaria avuto riguardo al carattere discrezionale del provvedimento ed alla volontà manifestata dalle parti in ordine all’inesistenza del vincolo di subordinazione. Il TAR precisa di avere accolto l’istanza diretta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato e di aver poi trattenuto la causa per la decisione. Argomenta sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, sottolineando che l’obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi fu introdotto nel vigente ordinamento dall’art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, sicché, mentre prima di detta legge il difetto di motivazione integrava una figura sintomatica di eccesso di potere, oggi configura il vizio di violazione di legge.

La disposizione censurata, statuendo che «ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241», verrebbe a sottrarre i provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale all’obbligo generale di motivazione. Pertanto essa, dovendo trovare applicazione nella fattispecie, impedirebbe al tribunale di conoscere della relativa censura.

D’altro canto, il dedotto difetto di motivazione non potrebbe neppure essere

valutato sotto il profilo dell'eccesso di potere, perché la norma censurata escluderebbe in modo espresso il relativo obbligo, la cui mancanza, dunque, non potrebbe costituire sintomo del detto vizio.

Inoltre, ad avviso del Collegio, la questione non sarebbe manifestamente infondata. Infatti, l'obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi - di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990 - costituirebbe un principio generale, attuativo sia dei canoni d'imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 97 Cost., sia di altri interessi costituzionalmente protetti, come il diritto di difesa contro gli atti della stessa pubblica amministrazione, ai sensi degli artt. 24 e 113 Cost. Di più, il suddetto obbligo sarebbe principio del patrimonio costituzionale comune dei Paesi europei, desumibile dall'art. 253 del Trattato sull'Unione europea (oggi art. 296, comma 2, del Trattato di Lisbona sul funzionamento dell'Unione europea, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130, ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009), che lo estende addirittura agli atti normativi.

I principi d'imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 Cost., esigerebbero dunque che, quando l'interesse pubblico si fronteggia con un interesse privato, l'amministrazione debba dare conto, attraverso la motivazione, di aver ponderato gli interessi in conflitto. In altri termini, in caso di provvedimenti discrezionali, «la motivazione costituisce lo strumento principe a mezzo del quale effettuare il controllo di legittimità dell'atto, consentendo al giudice il sindacato sull'*iter* logico seguito dall'autorità amministrativa e sul ricorrente dei presupposti del potere in concreto esercitato».

In questo quadro, l'esclusione degli obblighi di motivazione per i provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale si porrebbe anche in contrasto con gli artt. 24 e 113 Cost., in quanto limiterebbe la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.

3. La parte privata si è costituita nel giudizio di legittimità costituzionale, insistendo per la declaratoria di illegittimità della norma censurata.

Essa, nel condividere le argomentazioni del giudice *a quo*, sottolinea come la motivazione sia canone fondamentale del diritto non soltanto italiano ma anche europeo, consentendo la trasparenza dell'azione amministrativa, la verifica sulla legittimità del provvedimento e l'esercizio di una concreta tutela giurisdizionale.

L'eliminazione del relativo obbligo, dunque, renderebbe non controllabile la detta azione, legittimando l'arbitrio. Al riguardo, è richiamata l'opinione della dottrina che, ben prima della legge n. 241 del 1990, avrebbe individuato negli artt. 24, 97 e 113 Cost. il fondamento di tale obbligo.

La parte privata ritiene che ai profili sollevati dal TAR andrebbe aggiunta la violazione dell'art. 3 Cost. sotto l'aspetto dell'ingiustificata disparità di trattamento tra tipologie di sanzione. Infatti, l'art. 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008

costituirebbe un *unicum* nel vigente ordinamento, nel quale tutte le fattispecie sanzionatorie dovrebbero essere motivate.

Inoltre, andrebbero considerate le gravi conseguenze del provvedimento, caratterizzato da ampi spazi di discrezionalità, tali da impedire ogni difesa, come emergerebbe anche dalle condizioni richieste per ottenerne la revoca. Infine, la norma, così come formulata, sarebbe diretta a colpire *in primis* gli esercizi molto piccoli, in quanto le imprese di medie o grandi dimensioni ben difficilmente potrebbero subire contestazioni tali da riguardare il 20 per cento dell'organico.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

La difesa dello Stato rileva che la normativa censurata, al fine di contrastare il lavoro irregolare e di assicurare il rispetto delle regole di prevenzione nei luoghi di lavoro, disciplina il procedimento per l'adozione della misura cautelare che dispone la sospensione dell'attività imprenditoriale, da porre in essere in presenza di determinati presupposti e di condizioni di effettivo rischio e pericolo, certificati nel verbale redatto dagli ispettori del lavoro, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penale e amministrative vigenti.

La procedura sarebbe diretta al rispetto delle esigenze di celerità e di non aggravamento del procedimento, con prevalenza dell'interesse pubblico primario tutelato dall'art. 97 Cost., avuto riguardo alla particolare finalità della disposizione, per la quale si sarebbe reso necessario escludere l'applicabilità della legge n. 241 del 1990 allo scopo di evitare che il provvedimento di sospensione sia adottato soltanto all'esito del procedimento sanzionatorio.

Ad avviso dell'interveniente, peraltro, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 2008, imporrebbe di ritenere che la norma, nella parte in cui esclude l'applicazione della legge n. 241 del 1990, faccia salvo l'obbligo di motivazione del provvedimento di sospensione, perché questo è imposto direttamente dalle norme costituzionali, a garanzia del diritto del privato di agire in giudizio a tutela delle situazioni giuridiche ritenute lese da provvedimenti amministrativi.

Il detto obbligo, infatti, discenderebbe dagli artt. 24, 97 e 113 Cost., mentre la mancanza di motivazione avrebbe configurato una figura sintomatica di eccesso di potere prima ancora che fosse introdotto l'art. 3 della citata legge. Sotto tale aspetto, la disposizione censurata non violerebbe i principi costituzionali invocati dal rimettente, in quanto «il richiamo ai presupposti di legge accertati nel verbale ispettivo costituisce un momento del procedimento amministrativo su cui si fonda, sotto il profilo sostanziale, la legittimità del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale».

DIRITTO

1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria (d'ora in avanti, TAR), con l'ordinanza indicata in epigrafe, dubita della legittimità costituzionale - in riferimento agli articoli 97, primo comma, 24 e 113 della Costituzione - dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nella parte in cui prevede che «ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241» e, segnatamente, nella parte in cui esclude l'applicazione ai provvedimenti *de quibus* dell'art. 3, comma 1, della legge ora citata (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), concernente l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi.
2. Il rimettente è chiamato a pronunciare in un giudizio amministrativo promosso dal titolare di una ditta individuale, avente ad oggetto la produzione e la vendita di pizze da asporto, nei confronti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'annullamento di un provvedimento, adottato dalla Direzione provinciale del lavoro di Genova. Con esso è stata disposta la sospensione dell'attività imprenditoriale, essendo risultato l'impiego di due fattorini addetti al recapito delle pizze (pari al 66 per cento del totale dei lavoratori presenti sul posto di lavoro), non emergenti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria. Il giudice *a quo* ritiene che la norma censurata, in forza della quale il provvedimento di sospensione è stato emesso, sia in contrasto con i parametri costituzionali dianzi indicati, perché l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, costituisce un principio generale, che attua i canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 97 Cost., nonché la tutela del diritto di difesa contro gli atti della pubblica amministrazione, ai sensi degli artt. 24 e 113 Cost.
3. In via preliminare, si deve rilevare che è impugnato l'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 2008, nel testo originario (in Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2008, entrato in vigore il 15 maggio 2008). Detta disposizione è stata dapprima modificata dall'art. 41, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e poi sostituita dall'art. 11, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

ghi di lavoro). Peraltro, con l'ordinanza di rimessione la norma è censurata nella parte in cui dispone che «Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241» e, segnatamente, «nella parte in cui esclude l'applicazione ai provvedimenti *de quibus* dell'art. 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per contrasto con gli artt. 97, comma 1, 24 e 113 Cost.». In tale dettato la disposizione non ha subito modifiche nelle tre versioni suddette. Pertanto, avuto riguardo alla persistenza del medesimo contenuto precettivo recato in parte qua dalle menzionate disposizioni, la questione deve ritenersi trasferita sulla nuova norma, sostitutiva di quella originaria e identica a questa, addirittura nella stessa formulazione letterale (nei giudizi in via incidentale: sentenze n. 270 e n. 84 del 1996; nei giudizi in via principale: sentenze n. 40 del 2010 e n. 237 del 2009).

4. Ancora in via preliminare, si deve osservare che, per giurisprudenza costante di questa Corte, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, non potendo essere considerati, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili dedotti dalle parti, eccettivi ma non fatti propri dal giudice *a quo* oppure diretti ad ampliare o modificare il contenuto delle stesse ordinanze. Ne deriva che sono inammissibili, e non possono formare oggetto di esame in questa sede, le deduzioni della parte privata dirette ad estendere il *thema decidendum*, non soltanto attraverso l'invocazione di ulteriori parametri costituzionali, ma anche con la denuncia di altre disposizioni rispetto a quella sospettata d'illegittimità costituzionale dal rimettente (*ex plurimis*: sentenze n. 50 del 2010, n. 311 e n. 236 del 2009).
5. L'Avvocatura dello Stato ha dedotto l'inammissibilità della questione, ma l'eccezione (peraltro priva di un adeguato apparato argomentativo) non è fondata. Infatti il TAR ha motivato, sia pure in termini concisi, sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, ed ha aggiunto che il dettato normativo conduce ad escludere in modo espresso l'obbligo di motivazione per il provvedimento impugnato nel giudizio *a quo*, così rendendo palese, in forma implicita ma chiara, di non poter ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata. Si tratta di valutazioni non implausibili, che consentono di dare ingresso alla questione di legittimità costituzionale.
6. Nel merito, essa è fondata.
 - 6.1. Si deve premettere che l'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990 (e successive modificazioni) stabilisce che «ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle

ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve incidere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria». Il comma 2, poi, esclude la necessità della motivazione per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

La norma sancisce ed estende il principio, di origine giurisprudenziale, che in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 241 del 1990, aveva già affermato la necessità della motivazione, con particolare riguardo al contenuto degli atti amministrativi discrezionali, nonché al loro grado di lesività rispetto alle situazioni giuridiche dei privati, individuando nella insufficienza o mancanza della motivazione stessa una figura sintomatica di eccesso di potere.

L'obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi è diretto a realizzare la conoscibilità, e quindi la trasparenza, dell'azione amministrativa. Esso è radicato negli artt. 97 e 113 Cost., in quanto, da un lato, costituisce corollario dei principi di buon andamento e d'imparzialità dell'amministrazione e, dall'altro, consente al destinatario del provvedimento, che ritenga lesa una propria situazione giuridica, di far valere la relativa tutela giurisdizionale.

6.2. In questo quadro, la disposizione censurata non è conforme ai parametri costituzionali sopra indicati.

Infatti essa, escludendo in modo espresso l'applicabilità dell'intera legge n. 241 del 1990 ai provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, previsti dall'art. 14, del D.Lgs. n. 81 del 2008, nel testo sostituito dall'art. 11, comma 1, lettera *a*), del D.Lgs. n. 106 del 2009, rende non applicabile anche a tali provvedimenti l'obbligo di motivazione di cui all'art. 3, comma 1, di detta legge, consentendo così all'organo o ufficio procedente di non indicare «i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria».

Restano, dunque, esclusi i principi di pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa, pure affermati dall'art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990, ai quali va riconosciuto il valore di principi generali, diretti ad attuare sia i canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.), sia la tutela di altri interessi costituzionalmente protetti, come il diritto di difesa nei confronti della stessa amministrazione (artt. 24 e 113 Cost.; sul principio di pubblicità, sentenza n. 104 del 2006, punto 3.2 del Considerato in diritto). E resta altresì vanificata l'esigenza di conoscibilità dell'azione amministrativa, anch'essa intrinseca ai principi di buon andamento e d'imparzialità, esigenza che si realizza proprio attraverso la motivazione, in quanto strumento volto ad esternare le ragioni e il procedimento logico seguiti dall'autorità amministrativa. Il tutto in presenza di provvedimenti non soltanto a

carattere discrezionale, ma anche dotati di indubbia lesività per le situazioni giuridiche del soggetto che ne è destinatario.

Nè può condividersi l'argomento della difesa dello Stato, secondo cui la previsione normativa sarebbe diretta «al rispetto delle esigenze di celerità e di non aggravamento del procedimento, con prevalenza dell'interesse pubblico primario tutelato dall'art. 97 Cost. in considerazione della particolare finalità della disposizione, per la quale l'esclusione dell'applicabilità della legge n. 241 del 1990 si è resa necessaria per evitare che il provvedimento di sospensione venga adottato solo all'esito del procedimento sanzionatorio».

Invero, la giusta e doverosa finalità di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, non è in alcun modo compromessa dall'esigenza che l'amministrazione procedente dia conto, con apposita motivazione, dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato la decisione, con riferimento alle risultanze dell'istruttoria.

Pertanto, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 2008, come sostituito dall'art. 11, comma 1, lettera *a*), del D.Lgs. n. 106 del 2009, nella parte in cui stabilendo che ai provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale previsti dalla citata norma non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, esclude l'applicazione ai medesimi provvedimenti dell'art. 3, comma 1, della citata legge n. 241 del 1990.

P.q.m. la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro), come sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nella parte in cui, stabilendo che ai provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale previsti dalla citata norma non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), esclude l'applicazione ai medesimi provvedimenti dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990. (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE IV PENALE - 1° DICEMBRE 2010, N. 42465

PRES. BRUSCO — EST. ZECCA — P.M. DE SANDRO (concl. diff.).

Prevenzione infortuni - Misure di sicurezza - Omissione - Responsabilità penale del privato per la morte del lavoratore - Sussistenza.

In materia di tutela della salute per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, per chiunque gestisca imprese, opifici, cantieri, oltre all'obbligazione di garanzia relativa ai lavoratori dipendenti dell'imprenditore o comunque presenti nei luoghi di lavoro per causa di lavoro, scatta un'ulteriore obbligazione di garanzia verso chiunque acceda a quegli impianti. Obbligazione correlata agli obblighi specifici di sicurezza che cautelano le attività organizzate ma anche agli obblighi generali di non esporre alcuno a rischi generici o ambientali, derivati dalla attività del soggetto gravato per legge, per contratto o per assunzione di fatto, dalla obbligazione di garanzia. (nella specie la S.C. ha confermato la sentenza appellata con la quale era stata affermata la responsabilità penale del committente di lavori da svolgersi nella sua abitazione, per avere quest'ultimo cagionato la morte del lavoratore incaricato di effettuare detti lavori in assenza di qualsiasi cautela atta a scongiurare i rischi di caduta dall'alto).¹

DIRITTO

La contestazione addebita all'A. di aver cagionato per colpa la morte di F.M. perché, in qualità di committente di lavori edili da svolgersi nella sua abitazione, consentiva al F., da lui incaricato, di svolgere i detti lavori in assenza di cautela atta a scongiurare i rischi di caduta dall'alto (le indagini avevano individuato lo svolgimento di attività lavorativa ad altezza superiore ai metri due), sicché il F., in occasione del lavoro assunto, precipitando da una impalcatura non munita di parapetti con le cautele di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 27 e non essendo provveduto di cintura di sicurezza, veniva a morte il 31 luglio 2001. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per:

1. Nullità della sentenza di primo grado ex artt. 521 e 522 c.p.p., per mancata correlazione tra colpa contestata sotto il profilo omissivo improprio, riferita al D.P.R. n. 547 del 1955 e D.P.R. n. 164 del 1956, e quella ritenuta in definitiva sotto il profilo di colpa specifica per affermata responsabilità anche in relazione alle norme di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994 e D.Lgs. n. 494 del 1996 e all'elemento di riferimento dei relativi obblighi in capo all'imputato;

¹ Segue la nota di MUSACCHIO: *Responsabilità penale del privato per morte del lavoratore.*

- 1b) Nullità della sentenza di appello *ex* artt. 597, 521 e 522 c.p.p., per ulteriore mancata correlazione *ex se* tra colpa specifica contestata e quella ritenuta in definitiva in relazione a diversi nuovi profili dei decreti legislativi citati;
2. inosservanza della legge penale. Erronea e mancata applicazione delle altre norme giuridiche rilevanti (art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione agli artt. 40 e 42 c.p.; e al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 e al D.Lgs. n. 494 del 1996 nonché al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 27 con conseguente violazione dell'art. 530 c.p.p., comma 2 e art. 533 c.p.p., comma 1;
- 2b) manifesta illogicità della motivazione relativa alla ritenuta caduta del lavoratore dall'impalcatura con conseguente violazione dell'art. 530 c.p.p., comma 2 e art. 533 c.p.p., comma 1;
3. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (con riferimento all'art. 606 c.p.p., lett. b), artt. 40 e 42 c.p., D.P.R. n. 547 del 1955, art. 27 e conseguente violazione dell'art. 530 c.p.p., comma 2 e art. 533 c.p.p., comma 1.
4. Subordinata assenza di motivazione e comunque manifesta illogicità di quella eventualmente ravvisabile in ordine alla ritenuta mancanza di verifica dell'idoneità tecnica del lavoratore autonomo (art. 606 c.p.p., lett. b), con violazione dell'art. 530 c.p.p., comma 2 e art. 533 c.p.p., comma 1.
5. Inosservanza dell'art. 40 c.p. in ordine al nesso di causalità tra l'eventuale ritenuta inidoneità e l'evento per come correttamente ricostruibile con conseguente violazione dell'art. 530 c.p.p., comma 2 e art. 533 c.p.p., comma 1.
6. Manifesta illogicità della motivazione relativa alla ritenuta caduta del lavoratore dalla impalcatura (art. 606 c.p.p., lett. e) con conseguente violazione dell'art. 530 c.p.p., comma 2 e art. 533 c.p.p., comma 1).

In subordine il ricorrente denuncia:

- a) illogicità manifesta della motivazione relativa alla applicata equivalenza delle circostanze;
- b) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 539 e 2697 c.c., art. 606 c.p.p., lett. b), mancanza di motivazione;
- c) illogicità manifesta della motivazione per apparenza della stessa (606 c.p.p., lett. e).

Il ricorso è infondato nella sua interezza e deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Si deve premettere che la sentenza impugnata accerta motivatamente una caduta del lavoratore, avvenuta il (*omissis*), in occasione e a causa di lavori svolti, da una altezza di “non meno di m. 3,50” e comunque a “due metri”, a fronte di una qualità accertata come autonoma della prestazione resa dal lavoratore che la sentenza di appello definisce lavoratore subordinato di altro datore di lavoro. La sentenza accerta la man-

canza di cinture di sicurezza, di casco e di impalcature, queste ultime sostituite invece da “alcune tavole inchiodate” “senza parapetto” raggiungibili per mezzo di “una scala di ferro” nonché, e infine, la mancanza di qualsiasi altro presidio di sicurezza. Ancora la sentenza ritiene che l’A. abbia svolto i lavori in economia senza avere preventivamente verificato la idoneità del lavoratore non iscritto in alcun albo artigiano o ad alcuna lista della Camera di commercio, senza nominare un direttore di lavori e dunque assumendosi interamente il maggior rischio di una così fatta organizzazione. Tanto premesso, la prima censura deve essere rigettata. Già la sentenza del Tribunale ha richiamato gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 494 del 96 e D.Lgs. n. 626 del 1994 e già l’imputato aveva proposto in appello censura per mancata correlazione tra colpa contestata e colpa diversa ritenuta. La motivazione di appello ha illustrato per più profili la assenza di qualsiasi violazione dell’art. 522 c.p.p., ponendo a base del percorso motivazionale la certa persistenza della identità tra fatti contestati e fatti ritenuti, la piena esplicitazione dei diritti di difesa rispetto alla chiara certezza dei fatti contestati, la corrispondenza della espressione “in qualità di committente” contenuta in rubrica, alla regolazione di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994 e D.Lgs. n. 494 del 1996 che di quella qualità espressamente si occupano, la comprensività della contestazione “in assenza di qualsivoglia cautela” alle specifiche violazioni cautelari dettagliate in sentenza, la irrilevanza della eventuale aggiunta di un profilo di colpa a quelli tutti contestati.

Il testo della sentenza impugnata individua esplicitamente le norme che identificavano la posizione di garanzia dell’A. in quelle che imponevano l’utilizzo di impalcature e l’uso di casco e cintura per le lavorazioni in altezza ed altrettanto esplicitamente menziona il D.Lgs. n. 626 del 1994 nonché il D.Lgs. n. 494 del 1996. La corrispondenza tra norme indicate in contestazione e norme assunte a perimetrare la colpa addebitata, non può essere negata come invece fa il ricorso. La corrispondenza tra concatenazione causale produttiva della morte individuata in rubrica e concatenazione causale produttiva della morte individuata in motivazione è piena ed egualmente innegabile. La doverosità delle condotte omesse è riassunta, nell’uno e nell’altro testo, nella assenza di qualsiasi cautela atta a scongiurare i rischi di caduta dall’alto (considerata la doverosità di cautele per lavori ad altezza superiore ai metri uno e cinquanta disciplinata dal D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 27 o quella di cautele necessarie solo per lavori ad altezze maggiori ritenuta da norme sostanzialmente più favorevoli all’imputato di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 34) qualificata ulteriormente come violazione delle norme poste a tutela della sicurezza del lavoro sia nella forma di lavoro subordinato che nella forma di lavoro autonomo.

Il richiamo di altra normativa utile a confermare la ricorrenza della colpa contestata e ritenuta (D.P.R. n. 547 del 1955 nonché D.Lgs. n. 626 del 1994 e D.Lgs. n. 494 del 1996) costituisce ridondanza motivazionale e non anche violazione dell’art. 522 c.p.p. Il nucleo decisivo della motivazione impugnata accerta la

omissione di cautele suggerite anche solo dal buon senso e dalla parametrizzazione delle misure essenziali previste per la prevenzione degli infortuni nell'edilizia e per il lavoro subordinato fino al 1996 con quelle concretamente omesse dal caso che ne occupa.

Anche la censura sopra indicata come 1 *b*) deve essere rigettata.

Ribadita la separazione poco sopra operata tra nucleo centrale della motivazione e argomenti ridondanti, separazione che impone di escludere ogni utilizzo diretto del D.Lgs. n. 626 del 1994 e D.Lgs. n. 494 del 1996, resta la coincidenza tra fatti e titoli di delimitazione delle condotte doverose operata in rubrica con fatti e titoli di delimitazione delle condotte doverose operata in motivazione. Per completezza resta da rilevare che la unitaria tutela del diritto alla salute indivisibilmente operata all'art. 32 Cost.; art. 2087 c.c., L. 23 dicembre 1978, art. 1, comma 1 impone la utilizzazione dei parametri di sicurezza stabiliti espressamente per i lavoratori subordinati nell'impresa, per ogni altro tipo di lavoro. Tale indivisibilità delle tutele è evidente nella loro progressiva estensione a forme di lavoro equiparate e a situazioni di istruzione (D.P.R. n. 547 del 1955, art. 3, comma 2) e nella progressiva amplificazione del campo di applicazione delle norme antinfortunistiche anche oltre la organizzazione di impresa (D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, artt. 1 e 2) fino all'esercizio dell'artigianato (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 1 e 4 come inciso da Corte Cost. 26 luglio 1988, n. 880) agli associati in partecipazione (art. 4 sopra menzionato come inciso da Corte Cost. 15 luglio 1992, n. 332).

In una lettura diacronica della legislazione alluvionale in tema di tutela della salute (e dunque di perimetrazione delle posizioni di garanzia identificabili nel sistema delle leggi) questa Corte (Cass. Pen. Sez. 4, ud 10 novembre 2009 G. e altri imp) ha già affermato che le misure apprestate dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 a tutela della salute per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati e pubblici, costituiscono il sistema di protezione più ampio che la strumentazione giuridica attraverso i suoi metodi definitivi possa realizzare. Invero il D.Lgs. n. 626 del 1994 appresta protezione per il diritto alla salute e per la sicurezza dei lavoratori dipendenti di un imprenditore che svolgono attività di lavoro nell'ambito della sua organizzazione di impresa, per i lavoratori impiegati da imprese appaltatrici che lavorino all'interno di una azienda o di una unità produttiva, per i lavoratori autonomi affidatari di lavori all'interno di una azienda o di una sua unità produttiva, per i lavoratori autonomi affidatari di lavori all'interno di una azienda o di una sua unità produttiva D.Lgs. n. 626 del 1994, *ex art.* 7. La legge penale modula dunque la figura del datore di lavoro e la assunzione di obbligazioni di garanzia coerenti alle tutele di legge, su una pluralità di modelli di lavoro in settori pubblici e privati, di lavoro subordinato direttamente utilizzato e di lavoro subordinato contrattato con terzi, di lavoro subordinato e di lavoro autonomo certamente eccedente la sola figura del lavoro subordinato come è fatto chiaro dalla legge del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7

e come, a livello di assetto di sistema, consegue alla moltiplicazione delle forme di lavoro introdotta con la legislazione dei primi anni 2000 (a partire dai D.Lgs. del settembre 2003). La formula utilizzata dal D.Lgs. n. 626 del 1994 supera la ristrettezza della definizione della rubrica del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 3 che, peraltro, nella combinazione (art. 3, commi 1 e 2 dello stesso D.P.R.) tra definizione di lavoratore subordinato e lavoratore equiparato al lavoratore subordinato agli effetti della applicazione della normativa antinfortunistica, già dal 1955 evidenzia la erroneità della tesi di diritto secondo la quale l'ordinamento positivo italiano appresta la tutela della salute per i soli lavoratori subordinati. In ogni caso la costante giurisprudenza di questa Corte ha tenuto ben fermo che per chiunque gestisce imprese, opifici, cantieri, oltre alla obbligazione di garanzia relativa ai lavoratori dipendenti dell'imprenditore o comunque presenti nei luoghi di lavoro per causa di lavoro, si aggiunge una ulteriore obbligazione di garanzia verso chiunque acceda a quegli impianti, obbligazione correlata agli obblighi specifici di sicurezza che cautelano le attività organizzate ma anche agli obblighi generali di non esporre alcuno a rischi generici o ambientali (Cass. 14 luglio 2006, n. 30587 citata dallo stesso ricorrente), derivati dalla attività del soggetto gravato per legge, per contratto o per assunzione di fatto, dalla obbligazione di garanzia. Il secondo motivo di censura deve essere rigettato con il richiamo delle considerazioni sopra già svolte in punto di regole cautelari specifiche e generiche applicabili, e delle considerazioni in tema di individuazione della posizione di garanzia del proprietario (committente) che affida lavori edili in economia a lavoratore autonomo di non verificata professionalità e in assenza di qualsiasi apprestamento di presidi anticaduta a fronte di lavorazioni in quota superiori ai metri due. Le considerazioni svolte configurano come errata la tesi in diritto secondo la quale in caso di prestazione autonoma (d'opera) il lavoratore autonomo sia comunque l'unico responsabile della sua sicurezza. Contro le tesi di ricorso deve aggiungersi che l'evidenza del rischio a cui il lavoratore fu concretamente esposto (assenza di qualsiasi presidio di sicurezza per lavori in quota superiore a metri 2) delinea al meglio le omissioni addebitate e puntualmente accertate a carico del proprietario committente. La censura di cui al punto sopra indicato come 2 b) deve pure essere rigettata. La censura propone una ricostruzione in fatto alternativa a quella motivatamente assunta dalla sentenza impugnata che con corretto governo delle regole dell'argomentazione e con critica valutazione di tutti i dati raccolti (valutazione operata anche con compiuta e non contraddittoria considerazione delle altezze di tutte le piattaforme utilizzate) e delle pure dissonanti valutazioni peritali acquisite al processo ha concluso che il lavoratore subì una precipitazione da altezza superiore a due metri con un accertamento in fatto non censurabile in sede di legittimità.

La censura indicata come n. 2 è egualmente da rigettare perché erroneamente - secondo quanto si è fin qui affermato - nega che il committente avesse alcuna obbligazione, al tempo del fatto contestato (*omissis*), in ordine alla salute e alla

sicurezza del lavoratore autonomo incaricato di opera dall'imputato. Anche la censura di cui al n. 3 relativa alla erronea applicazione degli artt. 40 e 42 c.p., D.P.R. n. 547 del 1955, art. 27 e conseguente violazione dell'art. 530 c.p.p., comma 2 e art. 533 c.p.p., comma 1, deve essere rigettata. Invero la sentenza impugnata ha accertato con ragionevole certezza la altezza del punto di precipitazione e la identificazione della catena causale che lega la morte conseguente a precipitazione alla assenza di presidi anticaduta nonché, ad un tempo, la causalità della colpa che consente di attribuire alle omissioni addebitate - nei limiti che sopra si è detto - al committente che non onorò le obbligazioni rivenienti dalla sua posizione di garanzia già sopra identificata.

La censura di cui al n. 4 è infondata perché ampia, costruita attraverso le regole della logica sillogistica giudiziaria, è la motivazione che lega la scelta dei lavori in economia al dato della mancata nomina di un direttore dei lavori o di un responsabile tecnico all'altro dato dell'utilizzo di lavoratore non iscritto in alcun elenco professionale (artigianato o camera di commercio) per concludere che l'insieme di tali opzioni, in una alla mancanza di qualsiasi verifica di idoneità del lavoratore (meramente sostituita dall'invio di costui su richiesta del committente e su indicazione di un geometra) è prova della assenza di verifica di idoneità professionali del lavoratore autonomo scelto.

La quinta censura è da rigettare perché la adeguata motivazione sulla omessa verifica della professionalità del dipendente è solo un episodio proprio dell'insieme di omissioni tutte accomunate nel giudizio di assenza della adozione a cura del committente di qualsiasi presidio antinfortunistico. Tale episodio è utilizzato dalla sentenza impugnata in punto di ricostruzione del contesto omissivo nel quale maturò l'infortunio mortale. Peraltro ancora una volta la censura proposta contro l'accertamento del fatto ritenuto in sentenza, al di là della formula usata per qualificarla, si pone come una proposta di riesame del merito certamente non ammissibile in sede di legittimità.

La sesta censura è pure da rigettare perché ancora una volta si sollecita la rivalutazione di un accertamento correttamente operato dal giudice del merito così da escludere qualsiasi possibilità di utilizzare l'art. 530 c.p.p., comma 2 e art. 533 c.p.p., comma 1.

Avendo la ricostruzione di sentenza superato qualsiasi contraddizione e attinto una compiuta certezza al di là di ogni ragionevole dubbio.

Le censure subordinate sono egualmente da rigettare.

La censura in ordine alla motivazione del giudizio di equivalenza tra le circostanze è aspecifica.

La censura in ordine alla inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 539 c.p.p. e art. 2697 c.c., è egualmente da rigettare. La discutibile distinzione tra danno evento e danno conseguenza inappropriata a fronte della violazione di una norma giuridica posta a tutela della vita degli individui non è adeguata a cancellare la esistenza certa di un danno monetizzabile e risarcibile (salva la verifica del suo

ammontare) in ogni caso di morte cagionata per inosservanza di norme ordinali, sicché il fatto principale da provare non richiede l'applicazione del criterio di riparto dell'onere della prova certamente indispensabile in ordine ai fatti (secondari) derivati da quella morte.

È infine infondata la censura relativa al carattere apparente della motivazione che, al di là del dissenso del ricorrente, ha fornito ampia dimostrazione delle ragioni poste a base della statuizione adottata.

Il ricorso deve essere rigettato. (*Omissis*).

RESPONSABILITÀ PENALE DEL PRIVATO PER MORTE DEL LAVORATORE.

L'occasione per discutere dell'argomento in epigrafe è fornita da un'importante decisione della Suprema Corte sul delicatissimo tema della responsabilità penale oberante sul proprietario che, rivestendo il ruolo di committente¹, incarica un lavoratore autonomo di svolgere interventi edilizi presso la sua abitazione, senza minimamente curarsi di verificarne la serietà professionale, consentendo a quest'ultimo di svolgere l'attività in totale spregio della normativa antinfortunistica.

Il fatto coinvolge il proprietario di un appartamento il quale ha commissionato lo svolgimento di alcuni lavori edili presso la sua abitazione facendoli eseguire ad un operaio, lavoratore autonomo², cui consente di lavorare in assenza di qualsiasi cautela atta a scongiurare i rischi di caduta dall'alto, rischi purtroppo in seguito concretizzatisi in quanto l'operaio precipita da un'impalcatura non munita di parapetti e, non essendo nemmeno munito di cintura di sicurezza, cade a terra violentemente e muore.

Questo caso ha consentito alla Cassazione di affermare che il proprietario di un immobile, facendo svolgere all'interno dello stesso attività lavorativa in assenza di un direttore di lavori³, è a pieno titolo committente del lavoro e garante delle condizioni di salute e sicurezza - che nel caso specifico erano totalmente assenti - ancorché l'esecutore delle opere si qualifichi come lavoratore autonomo.

1 Cfr. MUSACCHIO V., *Il sistema penale del lavoro*, Angeli editore, Milano 2010 in cui si qualifica come committente la figura che commissiona un lavoro, indipendentemente dall'entità o dall'importo. Esso può essere una persona fisica nel caso di un lavoro privato, una persona giuridica nel caso di un lavoro per un'azienda, un ministero nel caso di un lavoro pubblico. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto. Diventa committente, anche per piccoli lavori, chi: ha la necessità di costruire un fabbricato di civile abitazione o a scopo produttivo; possiede un immobile da ristrutturare; amministra un condominio; è incaricato da una amministrazione (nella sua qualità di funzionario) in caso di opera pubblica.

2 Cfr. MUSACCHIO V., *Il sistema penale del lavoro*, *op. cit.* il lavoro autonomo è definito dall'art. 2222 del codice civile, che indica quale lavoratore autonomo colui che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

3 Cfr. MUSACCHIO V., *Il sistema penale del lavoro*, *op. cit.* il direttore dei lavori è la figura professionale scelta dal committente con lo scopo di seguire l'andamento regolare del cantiere. Questa figura può essere un ingegnere o un architetto per le opere di qualsiasi dimensione e/o complessità; oppure un geometra o un perito industriale, per opere di ordinaria dimensione.

Nel caso di specie, l'operaio doveva lavorare ad un'altezza di circa tre metri ed era privo di casco, d'imbracature e poggiava su un ponteggio improvvisato con assi inchiodate. Secondo la Cassazione, il proprietario, ha la responsabilità di non aver verificato la preparazione e la qualifica del lavoratore autonomo, il quale non è risultato iscritto ad alcun albo artigiano o alla Camera di commercio.

La Suprema Corte afferma che le misure apprestate a tutela della salute per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori d'attività privati e pubblici, costituiscono il sistema di protezione più ampio che la strumentazione giuridica attraverso i suoi metodi definitivi possa realizzare. Invero, la legge (D.P.R. n. 626/1994) appresta protezione per il diritto alla salute e per la sicurezza dei lavoratori dipendenti di un imprenditore che svolgono attività di lavoro nell'ambito della sua organizzazione d'impresa, per i lavoratori impiegati da imprese appaltatrici che lavorino all'interno di un'azienda o di un'unità produttiva, per i lavoratori autonomi affidatari di lavori all'interno di un'azienda o di una sua unità produttiva.

La legge, si enuncia nella sentenza, modula dunque la figura del datore di lavoro e l'assunzione di obbligazioni di garanzia⁴ coerenti alle tutele accordate dall'ordinamento giuridico, su una pluralità di modelli di lavoro in settori pubblici e privati, di lavoro subordinato direttamente utilizzato e di lavoro subordinato contrattato con terzi, di lavoro subordinato e di lavoro autonomo certamente eccedente la sola figura del lavoro subordinato com'è fatto chiaro dalla lettera dell'art. 7 del D.Lgs. n. 626/1994.

A giudizio della Cassazione, la formula utilizzata dal D.Lgs. n. 626/1994 supera la ristrettezza della definizione della rubrica dell'art. 3 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 che, peraltro, nella combinazione (art. 3 comma 1 e comma 2) tra definizione di lavoratore subordinato e lavoratore equiparato al lavoratore subordinato agli effetti dell'applicazione della normativa antinfortunistica, già dal 1955 evidenziata l'erroneità della tesi di diritto secondo la quale l'ordinamento positivo italiano appresta la tutela della salute per i soli lavoratori subordinati⁶.

In ogni caso, la giurisprudenza della Corte ha tenuto ben fermo che per chiunque gestisce imprese, opifici, cantieri, oltre all'obbligazione di garanzia relativa ai lavoratori dipendenti dell'imprenditore o comunque presenti nei luoghi di lavoro per causa di lavo-

4 È di estrema importanza a tale riguardo sottolineare, anche per le implicazioni che la questione ha nel presente giudizio, che la fonte convenzionale dell'obbligo di garanzia include non soltanto i contratti tipici ma anche tutti gli atti negoziali atipici. In conseguenza, in tale ambito possono essere collocate situazioni nelle quali l'assunzione del ruolo di garante si fonda su base consensuale. Tale importante precisazione consente di individuare la fonte legale dell'obbligo di garanzia in molte situazioni della vita ordinaria. A tale riguardo è sufficiente richiamare sinteticamente la ormai consolidata giurisprudenza civilistica che ha individuato obbligazioni di natura contrattuale ma non fondate sul contratto, bensì sul "contatto sociale". Tali obbligazioni sono agevolmente riconducibili all'ambito della posizione di garanzia.

5 L'art. 7 del D.Lgs. 626/1994 prevede che qualora vengano affidati dei lavori all'interno di aziende, Enti, ecc., ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi (ad esempio di manutenzione straordinaria, di pulizia, di gestione di servizi informatici, ecc.), oppure all'esterno, qualora si tratti di lavori che costituiscono parte integrante del ciclo produttivo dell'azienda od ente committente insorgono precisi obblighi prevenzionistici a carico sia del datore di lavoro committente che dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro delle imprese incaricate della esecuzione dei lavori o della prestazione d'opera.

6 Tuttavia tale enunciazione è volta a sottolineare che l'imputato ha assunto in concreto il ruolo di garante. Tale qualità implica l'obbligo di impedire l'evento e riguarda quindi l'imputazione causale ed ai fini del giudizio di responsabilità si fonda altresì sull'accertamento della colpevolezza, che nella specie si configura come un rimproverabilità colposa della condotta.

ro, si aggiunge un'ulteriore obbligazione di garanzia verso chiunque acceda a quegli impianti, obbligazione correlata agli obblighi specifici di sicurezza che cautelano le attività organizzate ma anche agli obblighi generali di non esporre alcuno a rischi generici o ambientali, derivati dall'attività del soggetto gravato per legge per contratto o per assunzione di fatto, dall'obbligazione di garanzia⁷.

Le considerazioni svolte, rileva la Cassazione, invocano che è errata la tesi in diritto secondo la quale in caso di prestazione autonoma (d'opera) il lavoratore autonomo sia comunque l'unico responsabile della sua sicurezza. Contro le tesi di ricorso deve aggiungersi, a nostro parere, che l'evidenza del rischio a cui il lavoratore fu concretamente esposto (assenza di qualsiasi presidio di sicurezza per lavori in quota superiore a metri due) delinea al meglio le omissioni addebitate e puntualmente accertate a carico del proprietario committente⁸.

I giudici di merito (Corte d'Appello di Lecce e Tribunale di Brindisi) hanno statuito la condanna ritenendo responsabile del delitto di cui all'art. 589 c.p. il privato committente e concesse attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, lo hanno condannato alla pena di otto mesi di reclusione.

La contestazione addebitata all'imputato di aver cagionato per colpa la morte del lavoratore perché, come committente di lavori edili da svolgersi nella sua abitazione, consentiva al lavoratore da lui incaricato, di svolgere detti lavori in assenza di qualsiasi cautela atta a scongiurare i rischi di caduta dall'alto (le indagini avevano individuato lo svolgimento d'attività lavorativa ad altezza superiore ai metri due), sicché il lavoratore, in occasione del lavoro assunto, precipitando da un'impalcatura non munita di parapetti con le cautele di cui all'art. 27 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e non essendo provveduto di cintura di sicurezza, decedeva.

Il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per varie motivazioni. 1) Nullità della sentenza di primo grado ex artt. 521, 522 c.p.p. per mancata correlazione tra colpa contestata sotto il profilo omissivo improprio, riferita al D.P.R. n. 547/1955 e n. 164/1956, e quella ritenuta in definitiva sotto il profilo di colpa specifica per affermata responsabili-

7 Le obbligazioni, si afferma, possono sorgere da rapporti contrattuali di fatto, in quei casi in cui taluni soggetti entrano tra loro in contatto. Benché questo "contatto" non riproduca le note ipotesi negoziali, pur tuttavia ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso. In questi casi non può esservi (solo) responsabilità aquiliana, ma si rinviene una responsabilità di tipo penale, per non avere il soggetto fatto ciò a cui era tenuto in forza di un precedente vincolo e per questo aver commesso una fattispecie di reato.

8 Sull'istituto del reato omissivo si rinvia a MUSACCHIO V., *Fondamenti di diritto penale, parte generale*, Napoli 2009 in cui si sancisce che nei reati omissivi impropri il soggetto non è punito per il mancato compimento di un'azione, bensì perché dalla sua omissione è derivato un evento che non avrebbe dovuto verificarsi; con tali reati, dunque, si viola l'obbligo giuridico di impedire il verificarsi di un evento lesivo. La disciplina generale dei reati commissivi mediante omissione è contenuta nel capoverso dell'art. 40 cod. pen., ai sensi del quale "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo". Tra gli elementi costitutivi della suesposta fattispecie rientrano: a) la situazione tipica, che va intesa come il complesso dei presupposti che determinano una situazione di pericolo per il bene protetto, e fanno quindi sorgere l'obbligo di attivarsi; b) la condotta omissiva, consistente nel mancato impedimento dell'evento lesivo; c) l'evento non impedito. Si pone il problema di individuare le fonti dell'obbligo di impedire l'evento. La dottrina tradizionale individuava le situazioni tipiche di obbligo, in base alla fonte formale della loro rilevanza, distinguendo così la legge, il contratto, la precedente azione pericolosa; a tali fonti talvolta veniva aggiunta la consuetudo e la *negotiorum gestio*.

tà anche in relazione alle norme di cui al D.Lgs. n. 626/1994 e n. 494/1996 e all'elemento di riferimento dei relativi obblighi in capo all'imputato. 2) Nullità della sentenza d'appello ex artt. 597, 521, 522 c.p.p. per ulteriore mancata correlazione *ex se* tra colpa specifica contestata e quella ritenuta in definitiva in relazione a diversi nuovi profili dei decreti legislativi citati. 3) Inosservanza della legge penale ed erronea e mancata applicazione delle altre norme giuridiche rilevanti (art. 606 lett. *b*) c.p.p. in relazione agli artt. 40 e 42 c.p.; e all'art. 7 D.Lgs. n. 626/1994 e al D.Lgs. n. 494/1996 nonché all'art. 27 D.P.R. n. 547/1955 con conseguente violazione dell'art. 530 comma 2 c.p.p. e 533 comma 1. 4) Manifesta illogicità della motivazione relativa alla ritenuta caduta del lavoratore dall'impalcatura con conseguente violazione dell'art. 530 comma 2 c.p.p. e 533 comma 1. 5) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (con riferimento agli artt. 606 lett. *b*) c.p.p., 40 e 42 c.p., 27 D.P.R. n. 647/1955 e conseguente violazione degli artt. 530 c.p.p. comma 2 e 533 comma 1. 6) Subordinata assenza di motivazione e comunque manifesta illogicità di quella eventualmente ravvisabile in ordine alla ritenuta mancanza di verifica dell'idoneità tecnica del lavoratore autonomo (art. 606 lett. *e* c.p.p., con violazione degli artt. 530 c.p.p. comma 2 e 533 comma 1. 7) Inosservanza dell'art. 40 c.p. in ordine al nesso di causalità tra l'eventuale ritenuta inidoneità e l'evento per come correttamente ricostruibile con conseguente violazione degli artt. 530 c.p.p. comma 2 e 533 comma 1. 8) Manifesta illogicità della motivazione relativa alla ritenuta caduta del lavoratore dall'impalcatura (art. 606 lett. *e*) con conseguente violazione degli artt. 530 c.p.p. comma 2 e 533 comma 1.

In subordine il ricorrente denuncia l'illogicità manifesta della motivazione relativa all'applicata equivalenza delle circostanze; l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 539 e 2697 c.c., 606 lett. *b*) c.p.p. mancanza di motivazione; l'illogicità manifesta della motivazione per apparenza della stessa (606 lett. *e* c.p.p.). Il ricorso è dichiarato infondato nella sua interezza ed è stato rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Si deve premettere che la sentenza impugnata accerta, senza dubbio alcuno, una caduta del lavoratore, avvenuta, in occasione ed a causa di lavori svolti, da un'altezza di "non meno di tre metri e mezzo" e comunque a "due metri", a fronte di una qualità accertata come autonoma della prestazione resa dal lavoratore, che la sentenza di appello definisce lavoratore subordinato di altro datore di lavoro.

La sentenza, in verità, accerta la mancanza di cinture di sicurezza, di casco e d'impalcature, queste ultime sostituite da "alcune tavole inchiodate senza parapetto" raggiungibili per mezzo di "una scala di ferro", nonché, la mancanza di qualsiasi altro presidio di sicurezza. La sentenza conferma che il privato ha svolto i lavori in economia senza avere preventivamente verificato l'idoneità del lavoratore non iscritto in alcun albo artigiano ad alcuna lista della Camera di commercio, senza nominare un direttore dei lavori e dunque assumendosi interamente il maggior rischio di una così fatta organizzazione⁹.

⁹ In tal caso siamo di fronte ad una colpa per assunzione che si configura ogni qual volta il soggetto abbia cagionato un evento di reato, a seguito di un'attività pericolosa. In questi casi, allorquando il rischio non sia fronteggiabile con misure cautelari adeguate, anche il semplice fatto che l'agente abbia posto in essere un'attività pericolosa giustifica un giudizio di rimproverabilità soggettiva, dato che l'obbligo cautelare negativo si può estendere fino a prescrivere l'astensione dall'attività pericolosa (ad esempio, fare svolgere lavori pericolosi senza la minima attenzione richiesta dalla legge). L'esigibilità della condotta viene di volta

Su tali basi, la Suprema Corte rigetta la prima censura richiamando gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 494/1996 e D.Lgs. n. 626/1994 che l'imputato aveva proposto in appello censurando la mancata correlazione tra colpa contestata e colpa diversa ritenuta.

La motivazione d'appello ha illustrato per più profili, l'assenza di qualsiasi violazione dell'art. 522 c.p.p., ponendo a base del percorso motivazionale la certa persistenza dell'identità tra fatti contestati e fatti ritenuti, la piena, esplicitazione dei diritti di difesa rispetto alla chiara certezza dei fatti contestati, la corrispondenza dell'espressione "in qualità di committente" contenuta in rubrica, alla regolazione di cui al D.Lgs. n. 626/1994 e n. 494/1996 che di quella qualità espressamente si occupano, la comprensività della contestazione "in assenza di qualsivoglia cautela" alle specifiche violazioni cautelari dettagliate in sentenza l'irrelevanza dell'eventuale aggiunta di un profilo di colpa a quelli tutti contestati.

Il testo della sentenza impugnata individua esplicitamente le norme che identificavano la posizione di garanzia del privato in quelle che imponevano l'utilizzo d'impalcature e l'uso di casco e cintura per le lavorazioni in altezza ed altrettanto esplicitamente menziona il D.Lgs. n. 626/1994 nonché il D.Lgs. n. 494/1996. La corrispondenza tra norme indicate in contestazione e norme assunte a perimetrare la colpa addebitata, non può essere negata. La corrispondenza tra concatenazione causale produttiva della morte individuata in rubrica e concatenazione causale produttiva della morte individuata in motivazione è piena ed egualmente innegabile.

La doverosità delle condotte omesse è riassunta nell'assenza di qualsiasi cautela atta a scongiurare i rischi di caduta dall'alto (considerata la doverosità di cautele per lavori ad altezza superiore ai metri uno e cinquanta disciplinata dall'art. 27 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 o quella di cautele necessarie solo per lavori ad altezze maggiori ritenuta da norme sostanzialmente più favorevoli all'imputato di cui all'art. 34 D.Lgs. 626/1994) qualificata ulteriormente come violazione delle norme poste a tutela della sicurezza del lavoro sia nella forma di lavoro subordinato che nella forma di lavoro autonomo.

Il richiamo di altra normativa utile a confermare la ricorrenza della colpa contestata e ritenuta (D.P.R. 547/1955 nonché D.Lgs. 626/1994 e D.Lgs. 494/1996) costituisce ridondanza motivazionale e non anche violazione dell'art. 522 codice di rito.

Il nucleo decisivo della motivazione impugnata accerta l'omissione di cautele, suggerite anche solo dal buon senso dalla parametrizzazione delle misure essenziali previste per la prevenzione degli infortuni nell'edilizia e per il lavoro subordinato fino al 1996 con quelle concretamente omesse nel caso che ne occupa.

Anche la censura sopra indicata come n. 2) è stata rigettata. Affermata la separazione poco sopra operata tra nucleo centrale della motivazione e argomenti ridondanti, separazione che impone di escludere ogni utilizzo diretto dei D.Lgs. n. 626/1994 e n. 494/1996, resta la coincidenza tra fatti e titoli di delimitazione delle condotte dove-

in volta sussunto nell'ambito della c.d. *colpevolezza colposa* ovvero del *fatto tipico colposo*, da taluni ritenuto strutturalmente diverso rispetto a quello doloso. All'agente può essere rimproverato il fatto di aver cagionato un evento che, con più attenzione, avrebbe potuto prevedere e poi evitare. In tal senso è quindi opportuno distinguere fra attività il cui pericolo è giuridicamente autorizzato (es. attività medico chirurgica) e attività il cui pericolo non è autorizzato. Può parlarsi di una sussunzione dell'elemento della colpa sotto il fatto oggettivo tipico (ove si ritrovano le regole di condotta).

rose operata in rubrica con fatti e titoli di delimitazione delle condotte doverose operate in motivazione.

Per completezza resta da rilevare che l'unitaria tutela del diritto alla salute indivisibilmente operata agli artt. 32 Cost., 2087 c.c., impone l'utilizzazione dei parametri di sicurezza stabiliti espressamente per il lavoratori subordinati nell'impresa, per ogni altro tipo di lavoro¹⁰.

Tale indivisibilità delle tutele è evidente nella loro progressiva estensione a forme di lavoro equiparate ed a situazioni d'istruzione (art. 3 comma 2 D.P.R. n. 547/1955) e nella progressiva amplificazione del campo d'applicazione delle norme antinfortunistiche anche oltre l'organizzazione d'impresa (artt. 1 e 2 D.Lgs. n. 626/1994) fino all'esercizio dell'artigianato (artt. 1 e 4 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 come inciso da Corte Cost. 26 luglio 1988, n. 880) agli associati in partecipazione (art. 4 sopra menzionato come inciso da Corte Cost. 15 luglio 1992, n. 332).

In una lettura interpretativa della legislazione in tema di tutela della salute (e dunque di perimetrazione delle posizioni di garanzia identificabili nel sistema delle leggi) la Corte ha già affermato che le misure apprestate dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 a tutela della salute per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati e pubblici, costituiscono il sistema di protezione più ampio che la strumentazione giuridica attraverso i suoi metodi definitivi possa realizzare.

Invero, il D.Lgs. n. 626/1994 appresta protezione per il diritto alla salute e per la sicurezza dei lavoratori dipendenti di un imprenditore che svolgono attività di lavoro nell'ambito della sua organizzazione d'impresa, per i lavoratori impiegati da imprese appaltatrici che lavorino all'interno di un'azienda o di un'unità produttiva, per i lavoratori autonomi affidatari di lavori all'interno di un'azienda o di una sua unità produttiva ex art. 7.

La legge modula dunque la figura del datore di lavoro e l'assunzione d'obbligazioni di garanzia coerenti alle tutele di legge, su una pluralità di modelli di lavoro in settori pubblici e privati, di lavoro subordinato direttamente utilizzato e di lavoro subordinato contrattato con terzi, di lavoro subordinato e di lavoro autonomo, certamente eccedente la sola figura del lavoro subordinato com'è fatto chiaro dalla lettera dell'art. 7 del D.Lgs. n. 626/1994 e come, a livello d'assetto di sistema, consegue alla moltiplicazione delle forme di lavoro introdotta con la legislazione dei primi anni 2000 (a partire dai decreti legislativi del settembre 2003). La formula utilizzata dal D.Lgs. n. 626/1994 supera la ristrettezza della definizione della rubrica dell'art. 3 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 che, peraltro, nella combinazione (art. 3 comma 1 e comma 2 dello stesso D.P.R.) tra definizione di lavoratore subordinato e lavoratore equiparato al lavoratore subordinato agli effetti dell'applicazione della normativa antinfortunistica, già dal 1955 evidenziata l'erroneità della tesi di diritto secondo la quale l'ordinamento positivo italiano appresta la tutela della salute per i soli lavoratori subordinati.

¹⁰ Cfr. MUSACCHIO V., *Il sistema penale del lavoro*, op. cit. in questo ambito, fondamentale è la norma contenuta nell'art. 2087 c.c.: "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro". Il precetto posto da questo articolo, inevitabilmente impreso con l'entrata in vigore della Costituzione, ne ha imposto una lettura più ampia di quella proposta dal legislatore, in quanto, ispirata alla compatibilità con i principi costituzionali che direttamente o indirettamente riconsideravano l'intera materia.

In ogni caso la giurisprudenza ha tenuto ben fermo il principio che per chiunque gestisce imprese, opifici, cantieri, oltre all'obbligazione di garanzia relativa ai lavoratori dipendenti dell'imprenditore o comunque presenti nei luoghi di lavoro per causa di lavoro, si aggiunge un'ulteriore obbligazione di garanzia verso chiunque acceda a quegli impianti, obbligazione correlata agli obblighi specifici di sicurezza che cautelano le attività organizzate ma anche agli obblighi generali di non esporre alcuno a rischi generici o ambientali (Cass. 14 luglio 2006, n. 30587 in *altalex.com*), derivati dall'attività del soggetto gravato per legge per contratto o per assunzione di fatto, dall'obbligazione di garanzia.

Il terzo motivo di censura è stato rigettato con il richiamo delle considerazioni sopra svolte in punto di regole cautelari specifiche e generiche applicabili, e delle considerazioni in tema di individuazione della posizione di garanzia del proprietario (committente) che affida lavori edili in economia a lavoratore autonomo di non verificata professionalità e in assenza di qualsiasi apprestamento di presidi anticaduta, a fronte di lavorazioni, in quota superiore ai metri due. Le considerazioni svolte configurano come errata la tesi in diritto secondo la quale in caso di prestazione autonoma (d'opera) il lavoratore autonomo sia comunque l'unico responsabile della sua sicurezza. Contro le tesi di ricorso deve aggiungersi che l'evidenza del rischio a cui il lavoratore fu concretamente esposto (assenza di qualsiasi presidio di sicurezza per lavori in quota superiore a due metri) delinea al meglio le omissioni addebitate e puntualmente accertate a carico del proprietario committente.

La censura di cui al punto 4) deve nondimeno essere rigettata. La censura propone una ricostruzione in fatto alternativa a quella motivatamente assunta dalla sentenza impugnata che con corretto governo delle regole dell'argomentazione e con critica valutazione di tutti i dati raccolti (valutazione operata anche con compiuta e non contraddittoria considerazione delle altezze di tutte le piattaforme utilizzate) e delle pur dissonanti valutazioni peritali acquisite al processo, ha concluso che il lavoratore subì una precipitazione da altezza superiore a due metri con un accertamento in fatto non censurabile in sede di legittimità.

La censura indicata come n. 5) è egualmente da rigettare perché erroneamente - secondo quanto si è fin qui affermato - nega che il committente avesse l'obbligazione, al tempo del fatto contestato, in ordine alla salute e alla sicurezza del lavoratore autonomo incaricato d'opera dall'imputato.

Anche la censura di cui al n. 6) relativa all'erronea applicazione degli artt. 40, 42 c.p., 27 D.P.R. n. 647/1955 e conseguente violazione dell'art. 530 comma 2 e 533 comma 1 c.p.p. deve essere rigettata. Invero la sentenza impugnata ha accertato con ragionevole certezza l'altezza del punto di precipitazione e l'identificazione della catena causale che lega la morte conseguente a precipitazione all'assenza di presidi anticaduta nonché, ad un tempo, la causalità della colpa che consente di attribuire alle omissioni addebitate - nei limiti che sopra si è detto - al committente che non onorò le obbligazioni rivenienti dalla sua posizione di garanzia.

La censura di cui al n. 7) è infondata perché ampia, costruita attraverso le regole della logica sillogistica giudiziaria, è la motivazione che lega la scelta dei lavori in economia al dato della mancata nomina di un direttore dei lavori o di un responsabile tecnico all'altro dato dell'utilizzo di lavoratore non iscritto in alcun elenco professionale (artigianato o camera di commercio) per concludere che l'insieme di tali scelte, in una alla mancan-

za di qualsiasi verifica d'idoneità del lavoratore (meramente sostituita dall'invio di costui su richiesta del committente e su indicazione di un geometra) è prova dell'assenza di verifica d'idoneità professionale del lavoratore autonomo scelto.

La censura di cui al n. 8) è da rigettare perché l'adeguata motivazione sull'omessa verifica della professionalità del dipendente è solo un episodio proprio dell'insieme d'omissioni tutte accomunate nel giudizio d'assenza dell'adozione a cura del committente di qualsiasi presidio antinfortunistico. Tale episodio è utilizzato, dalla sentenza impugnata in punto di ricostruzione del contesto omissivo nel quale maturò l'infortunio mortale. Peraltro, ancora una volta, la censura proposta contro l'accertamento del fatto ritenuto in sentenza, al di là della formula usata per qualificarla, si pone come una proposta di riesame del merito certamente non ammissibile in sede di legittimità.

L'ultima censura è pure da rigettare perché, ancora una volta si sollecita la rivalutazione di un accertamento correttamente operato dal giudice del merito così da escludere qualsiasi possibilità di utilizzare gli artt. 530 comma 2 e 533 comma 1 c.p.p., avendo la ricostruzione di sentenza superato qualsiasi contraddizione e attinto una compiuta certezza al di là di ogni ragionevole dubbio.

Le censure subordinate sono egualmente da rigettare.

La censura in ordine alla motivazione del giudizio d'equivalenza tra le circostanze è stata ritenuta aspecifica.

La censura in ordine alla inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 539 c.p.p. e 2697 c.c., è egualmente da rigettare. La discutibile distinzione tra danno evento e danno conseguenza inappropriata a fronte della violazione di una norma giuridica posta a tutela della vita degli individui non è adeguata a cancellare l'esistenza certa di un danno monetizzabile e risarcibile (salva la verifica del suo ammontare) in ogni caso di morte cagionata per inosservanza di norme ordinamentali, sicché il fatto principale da provare non richiede l'applicazione del criterio di riparto dell'onere della prova certamente indispensabile in ordine ai fatti (secondari) derivati da quella morte.

È infine infondata la censura relativa al carattere apparente della motivazione che, al di là del dissenso del ricorrente, ha fornito ampia dimostrazione delle ragioni poste a base della statuizione adottata.

Da un'attenta analisi riteniamo che la pronuncia in esame rappresenti, senza dubbio, un apprezzabile esempio di rimodulazione degli obblighi prevenzionistici incombenti in capo al proprietario committente, ponendosi nella scia evolutiva della giurisprudenza di legittimità tendente ad una sempre maggiore responsabilizzazione della figura. In passato, infatti, antecedentemente alle modifiche introdotte nella normativa prevenzionistica non solo dal D.Lgs. 8 aprile 2008, n. 81¹¹ ma, prima ancora, dal D.Lgs. n. 626/1994, la

¹¹ In base alla nuova legislazione il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori con l'eccezione delle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonerano il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti dei seguenti obblighi: invio notifica preliminare; verifica che il coordinatore per la progettazione provveda a redigere il piano di sicurezza e coordinamento ed il fascicolo tecnico; verifica che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori durante la realizzazione dell'opera: verifichi l'idoneità del POS e che le imprese esecutrici adeguino i propri POS, organizzino la cooperazione il coordinamento e l'informazione fra i datori di lavoro. Coordini gli RLS per migliorare la sicurezza in cantiere e valuti le proposte delle imprese esecutrici per migliorare la sicurezza in cantiere.

giurisprudenza aveva, infatti, escluso qualsiasi responsabilità del committente in consimili ipotesi.

In particolare, la tendenza giurisprudenziale dell'epoca aveva ritenuto nel caso in cui il proprietario di un fabbricato avesse conferito al titolare di un'impresa edile artigiana, iscritta nell'albo presso la Camera di commercio, l'incarico di eseguire lavori di ristrutturazione del tetto e delle grondaie, fosse onere esclusivo dell'imprenditore artigiano approntare tutte le misure di sicurezza e le cautele che le norme vigenti e il tipo di lavoro impongono e, in particolare, provvedere alle impalcature e alle cinture di sicurezza che la legge prescrive in casi in cui vi sia il pericolo di caduta dall'alto (Cass., Sez. IV, 23 marzo 1994, n. 3497 CED Rv 197948).

In tal senso, la giurisprudenza riteneva che nessun dovere d'intervento avesse il committente, una volta rivoltosi a persona capace, in grado di realizzare l'opera, peraltro di modesta entità, con rischi prevedibili ed eludibili con un'ordinaria professionalità e diligenza. Né, ancora, si affermava, era ipotizzabile a carico del committente l'obbligo di segnalazione al lavoratore autonomo dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui questi era chiamato a prestare la propria opera (art. 5 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547), qualora il luogo di lavoro non presentasse insidie occulte o pericoli non immediatamente percepibili.

Detta giurisprudenza, oggi, a nostro giudizio, deve necessariamente essere rivista alla luce della nuova tendenza alla responsabilizzazione della figura datoriale che, come espresso dalla sentenza in commento, si è estesa costituendolo sempre più garante della sicurezza dei lavoratori, siano o meno vincolati ad un rapporto di lavoro subordinato, come nel caso del lavoratore autonomo "assunto" (s'intende, tecnicamente) per l'esecuzione di lavori in economia. Un motivo in più per richiamare l'attenzione ad evitare atteggiamenti superficiali, spesso alla base di tragedie sul lavoro che avrebbero potuto e dovuto essere evitate con un maggior rispetto ed osservanza dei basilari doveri di diligenza cautelare, che traducono giuridicamente quelle regole del buon senso che la Suprema Corte mostra di condividere e conoscere avvedutamente.

Vincenzo Musacchio

**CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 12 OTTOBRE 2010
N. 20995**

PRES. SCIARELLI — EST. DI CERBO — P.M. MATERA (concl. conf.) - R.O. c. INAIL.

Procedimento giudiziario - Rito del lavoro - Preclusioni nel - Portata - Appello - Produzione di documenti non menzionati nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado - Ammissibilità.

Nel rito del lavoro il rigoroso sistema di preclusioni - per cui l'omessa indicazione nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza dal diritto alla produzione dei documenti stessi - trova un contemperamento - ispirato all'esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., comma 2, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse.¹

DIRITTO

Con l'unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 416, 421 e 437 c.p.c., nonché vizio di motivazione. Deduce che il tribunale di Chieti aveva erroneamente ammesso il deposito di documenti che l'INAIL avrebbe dovuto produrre nel giudizio di primo grado (nel quale era invece rimasto contumace), documenti dai quali si evinceva che trattavasi di rendita per broncopneumopatia professionale e non già per silicosi e sui quali, coerentemente con la valutazione che ne ha fatto il consulente tecnico d'ufficio, ha basato la propria decisione.

Il ricorso è infondato.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità (cfr., fra le più recenti, Cass. 2 febbraio 2009, n. 2577) nel rito del lavoro il rigoroso sistema di preclusioni - per cui l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi - trova un contemperamento - ispirato all'esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garan-

¹ In materia v. Cass. S.U., 20 aprile 2005, n. 8202 in *Mass. Foro it.*, 2005.

tire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare rinoscimento - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., comma 2, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa; poteri da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse.

In base a tale principio, che ribadisce, in sostanza, quello stabilito dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. 20 aprile 2005, n. 8202), deve ritenersi che correttamente la Corte territoriale abbia ammesso la produzione, in grado di appello, della documentazione medica concernente le condizioni di salute del R. ed in particolare di quella che, nel certificare la presenza di una broncopneumopatia, aveva escluso la sussistenza della silicosi.

Ed infatti tale documentazione doveva considerarsi indispensabile ai fini della decisione ed era riferita a circostanze già valutate dalla consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio di primo grado, alla quale del resto ha fatto esplicito riferimento la sentenza impugnata. Va in proposito sottolineato che, come riferisce lo stesso ricorrente, questi, in sede di appello aveva evidenziato la contraddizione nella quale era caduto il consulente tecnico di primo grado che, da un lato aveva confermato la presenza della patologia silicotica, e, dall'altro, aveva implicitamente sostenuto una regressione di tale patologia, regressione che, dal punto di vista medico-legale è impossibile trattandosi di patologia non emendabile ma notoriamente ingravescente.

Deve ritenersi pertanto che la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi sopra enunciati atteso che, posta di fronte al problema sopra indicato, sollevato dallo stesso appellante, ha ammesso la documentazione tardivamente offerta dall'INAIL dalla quale è risultato che il R. era titolare di rendita per broncopneumopatia professionale e non già per silicosi.

Il ricorso deve essere in definitiva rigettato. (*Omissis*).

**CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 12 OTTOBRE 2010
N. 20994**

PRES. SCIARELLI — EST. DI CERBO — P.M. MATERA (concl. conf.) - INAIL c. D.S.

Prestazioni - Rendita - Revisione - Termine - Natura di decadenza o di prescrizione - Esclusione - Conseguenze.

In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il termine decennale dalla data di costituzione della rendita per infortunio di cui al T.U. n. 1124/1965, art. 83, entro il quale si può procedere, a domanda dell'assicurato o per disposizioni dell'Istituto, alla revisione della rendita da infortunio sul lavoro, non è di prescrizione, e neppure di decadenza - non incidendo sull'esercizio ma sull'esistenza del diritto - bensì serve semplicemente a delimitare l'ambito temporale di rilevanza dell'aggravamento o del miglioramento delle condizioni dell'assicurato, perché la legge collega al trascorrere del tempo una presunzione assoluta per effetto della quale devono ritenersi definitivamente stabilizzate le condizioni fisiche. Con la conseguenza che l'attivazione del procedimento di revisione e l'accertamento medico-legale possono avere anche luogo oltre il suddetto termine di dieci anni, purché le modificazioni delle condizioni fisiche dell'assicurato siano avvenute entro il suddetto limite temporale.¹

DIRITTO

Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 83 nonché vizio di motivazione. Deduce l'erroneità della sentenza impugnata in quanto ha ritenuto rilevanti le modificazioni delle condizioni fisiche dell'assicurato senza tener conto dei limiti temporali posti dal citato art. 83 in ordine alla possibilità di chiedere o disporre la revisione della rendita. Tale norma, infatti, pone una presunzione assoluta di stabilizzazione dei postumi dopo il decorso di dieci anni dall'infortunio.

Nel caso di specie, a seguito dell'infortunio subito dall'assicurato in data 10 luglio 1992, l'INAIL gli aveva riconosciuto una invalidità del 16%; in data 16 marzo 1998, in base ai risultati della visita di revisione, la percentuale di invalidità era stata ridotta al 5% per accertato miglioramento delle condizioni fisiche. La sentenza impugnata aveva condannato l'INAIL a ricostituire la rendita per effetto di sopravvenuto aggravamento con decorrenza successiva alla scadenza del citato termine decennale.

Col secondo motivo l'INAIL denuncia violazione della L. n. 38 del 2000, art. 13 e vizio di motivazione. Deduce che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile alla fattispecie la norma da ultimo citata che si applica invece

¹ In termini vedi anche Cass., 12 ottobre 2010, n. 20009, in *Mass. Foro it.*, 2010.

solo agli infortuni verificatisi (e alle malattie denunciate) a partire dalla data del decreto ministeriale di approvazione della Tabella delle menomazioni, della tabella indennizzo danno biologico e tabella dei coefficienti, emanato il 12 luglio 2000. Il primo motivo è fondato.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità (cfr., ad esempio, Cass. 27 aprile 2004, n. 8066; Cass. 10 novembre 2004, n. 21386) il termine decennale dalla data di costituzione della rendita per infortunio di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 83, entro il quale si può procedere, a domanda dell'assicurato o per disposizione dell'istituto, alla revisione della rendita da infortunio sul lavoro, non è di prescrizione, e neppure di decadenza - non incidendo sull'esercizio ma sull'esistenza del diritto - ma serve semplicemente a delimitare l'ambito temporale di rilevanza dell'aggravamento o del miglioramento delle condizioni dell'assicurato, poiché la legge collega al trascorrere del tempo una presunzione assoluta per effetto della quale devono ritenersi definitivamente stabilizzate le condizioni fisiche. Ne discende che l'attivazione del procedimento di revisione e l'accertamento medico-legale possono aver anche luogo oltre il suddetto termine di dieci anni, purché le modificazioni delle condizioni fisiche dell'assicurato siano avvenute entro il suddetto limite temporale. È stato altresì chiarito (Cass. 7 aprile 2004, n. 6831) che la data di costituzione della rendita cui si riferisce il citato articolo non è l'atto formale che costituisce il diritto, atto che ha natura meramente dichiarativa e risulta fissato casualmente in relazione alle vicende della sua formazione per via amministrativa o giudiziale, né la data dell'evento materiale che determina la nascita del diritto, ma coincide con la data in cui il diritto stesso decorre.

Coerentemente con i suddetti principi Cass. 3 agosto 2005, n. 16270, decidendo su una fattispecie analoga a quella in esame, ha stabilito che, nel caso in cui entro il termine decennale suddetto si proceda alla revisione della rendita per infortunio sul lavoro e questa accerti la sussistenza di un miglioramento dell'attitudine al lavoro che conduca la relativa riduzione in uno spazio di giuridica irrilevanza, ed in tale spazio si conservi alla scadenza del decennio, si determina l'irreversibile estinzione del diritto.

Conseguentemente, ove dopo il decennio l'attitudine al lavoro si riduca raggiungendo nuovamente una misura astrattamente rilevante, emerge una nuova situazione materiale, estranea al preesistente diritto. Nel caso di specie è pacifico che l'infortunio sul lavoro si è verificato il 10 luglio 1992 e che fu costituita una rendita INAIL commisurata ad una invalidità del 16% con decorrenza dalla stessa data. È pacifico altresì che, a seguito di visita medica di revisione in data 16 marzo 1998, la percentuale di inabilità è stata ridotta al 5% per accertato miglioramento delle condizioni fisiche dell'assicurato.

Orbene, poiché la sentenza impugnata ha accertato, sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio, la sussistenza di un aggravamento delle conseguenze relative all'infortunio sopra indicato che hanno determinato una percentuale di invalidi-

tà pari al 12% a decorrere dal 1° maggio 2003, e quindi dopo la scadenza del decennio previsto dalla norma prima citata, deve ritenersi, in applicazione dei principi sopra enunciati che il diritto alla suddetta rendita si era già estinto, come correttamente sostenuto dall'Istituto ricorrente.

L'accoglimento del primo motivo di ricorso determina l'assorbimento del secondo. La sentenza deve essere in definitiva cassata. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto la Corte, decidendo la causa nel merito, ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., comma 2, rigetta la domanda proposta da D.S.

In applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. prov. cit., nel testo, applicabile *ratione temporis*, precedente l'entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, nulla deve essere disposto in materia di spese dell'intero giudizio.

P.q.m. La Corte accoglie il ricorso. (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE IV PENALE - 27 SETTEMBRE 2010, N. 34771

PRES. MOCALI — REL. IZZO — P.M.. STABILE (concl. diff.).

Prevenzione infortuni - Responsabilità del datore di lavoro - Obbligo di informazioni dettagliate sull'uso di un prodotto - Conseguenze.

In materia di misure di sicurezza contro gli infortuni sul lavoro, perché sia assolto l'obbligo di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 21 e 22, è necessario che il lavoratore venga informato dei rischi specifici circa le modalità dell'utilizzo dei prodotti (nella specie prodotto chimico). Tale specificità non deve arrestarsi alla esplicitazione di un mero divieto, ma deve indicare le conseguenze per la sicurezza e la salute che determinate modalità di lavoro possono comportare. È plausibile, pertanto, ritenere, che se il rischio non è valutato e preso in considerazione dall'azienda i lavoratori sul punto non potranno ricevere alcuna specifica informazione e formazione.¹

DIRITTO

1. Con sentenza del 1° ottobre 2007 il tribunale di Livorno, Sez. dist. di Cecina, condannava O.R., in qualità legale rappresentante della "Tank Wash Center",

¹ Non risultano precedenti a quanto *consta*.

per il delitto di omicidio colposo in danno dell'operaio F.C., per violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (acc. in *omissis*). Osservava il tribunale che dalla istruzione dibattimentale svolta, la dinamica dell'incidente poteva essere ricostruita nel modo che segue:

- in data *omissis* il F. era al lavoro presso la citata società dedita al lavaggio interno di autocisterne;
- in particolare al momento del sinistro era impegnato nel lavaggio della cisterna di un autoarticolato all'interno della quale vi erano residui di resina da poco scaricati dall'autista in altra azienda;
- il tentativo di sciogliere i grumi di resina con spruzzi di acqua calda (con conseguente aumento della temperatura all'interno alla cisterna), condotta questa contraria ai protocolli aziendali che prevedevano l'uso di acqua fredda, erano falliti;
- pertanto aveva utilizzato un solvente spruzzato dal boccaporto superiore della cisterna che poi era stato richiuso;
- aprendo la valvola di scarico aveva constatato che i grumi di resina si stavano liquefacendo;
- risalito sulla cisterna per effettuare una seconda erogazione di solvente, era stato investito da una violenta deflagrazione che ne determinava l'immediato decesso ancor prima della rovinosa caduta in terra.

Osserva ancora il tribunale, che perché si determini un'esplosione, è necessaria la concomitante presenza dei seguenti tre fattori: un combustibile (nel caso di specie individuato nel solvente a base di toluene utilizzato per il lavaggio); l'ossigeno (costituito dall'aria); un innesco (costituito dall'accumulo di cariche elettrostatiche, cioè da una scintilla determinata dal contatto che una goccia d'acqua, dotata di carica elettrostatica, aveva avuto attraversando la nube di vapori di solvente aventi carica opposta e presenti all'interno della cisterna).

Tale reazione a catena, e la conseguente esplosione, sarebbe stata evitata se all'interno della cisterna non vi fosse stato ossigeno (cosa possibile utilizzando la tecnica di "inertizzazione con azoto"); inoltre, se fosse stato utilizzato un prodotto, presente sul mercato, denominato "Detostop", che era idoneo a raffreddare le parti gassose.

Ne deduceva il tribunale che la responsabilità dell'imputato nel fatto emergeva:

- dall'omesso utilizzo degli accorgimenti sopra indicati, da impiegare nei lavaggi di cisterne contenenti resine;
- dal non avere impedito al F. di utilizzare per il lavaggio acqua calda, circostanza questa imputabile all'O., il quale non aveva fornito al suo ope-

raio un'adeguata formazione ed informazione sui rischi specifici dell'utilizzo del solvente "Kimicar" dalla stessa ditta produttrice indicato come soggetto a rischio esplosioni. Inoltre, la condotta della vittima non veniva ritenuta abnorme e tale quindi da recidere il legale causale tra le omissioni e l'evento.

All'imputato veniva irrogata la pena di mesi 9 di reclusione, con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, pena sospesa; veniva inoltre condannato al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, liquidando in loro favore una provvisoria immediatamente esecutiva.

2. Con sentenza del 14 maggio 2009 la Corte di Appello di Firenze confermeva la pronuncia di condanna ma, in accoglimento di motivi di appello subordinati, riconoscendo le attenuanti generiche prevalenti, riduceva la pena a mesi 4 di reclusione. Osservava la Corte che:

- dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 312 del 1996, emanata in relazione a dubbi di costituzionalità del D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 41, comma 1, poteva evincersi il principio generale per il quale un imprenditore, al fine di salvaguardare l'integrità fisica dei propri lavoratori, è tenuto ad adottare quelle misure le quali sono generalmente praticate ed accolte nello standard di quel settore. Pertanto non poteva essere addebitato all'O. l'omessa adozione di misure antiesplosive, non previste e non applicate nel settore;
- gravante sull'imputato era, invece, l'addebito di colpa di avere omesso una adeguata formazione ed informazione del F. circa il rischio di esplosioni connesso all'utilizzo del solvente. Tale dovere di informazione non era soddisfatto dalle istruzioni del prodotto "Kimicar", tenuto conto che le avvertenze del pericolo erano del tutto generiche e non imponevano divieti o prescrizioni; influente, inoltre era la partecipazione a corsi da parte della vittima e delle riunioni a cui aveva partecipato con delegati del produttore del solvente, considerato che tali incontri non avevano portato alla elaborazione di alcuna regola cautelare antinfortunistica. Di ciò vi era riscontro nel fatto che nel documento di valutazione dei rischi aziendali non era preso in considerazione lo specifico rischio connesso all'utilizzo del solvente;
- il comportamento della vittima, di avere utilizzato prima dell'erogazione del solvente, acqua calda invece che fredda (con aumento della temperatura nella cisterna), come previsto dalle istruzioni, non costituiva comportamento abnorme, da solo idoneo a provocare l'evento, in quanto tale possibilità era prevedibile, proprio perché l'operaio non aveva avuto alcuna informazione sui rischi connessi al mancato rispetto del protocollo opera-

tivo di lavaggio, che peraltro non prevedeva di distinguere preventivamente la cisterna e le conseguenti modalità operative, a secondo dei prodotti che all'interno erano stati trasportati.

Sulla base di tali valutazioni e dell'unico residuo di colpa riconosciuto a carico del prevenuto, la Corte di merito confermava la pronuncia di condanna, riducendo la pena.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, lamentando la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermata omissione di adeguata formazione ed informazione del F. circa i rischi di esplosione. Invero la "scheda sicurezza" del prodotto riportava il rischio di infiammabilità ed esplosione. La presenza di tale rischio aveva determinato il datore di lavoro a fornire istruzioni lavorative atte a limitare tale rischio, ed in particolare che il lavaggio dovesse essere effettuato successivamente all'immissione del solvente "per almeno 10 minuti con acqua fredda". Tale modalità operativa non poteva avere alcuna ragionevole spiegazione se non nell'evitare il rischio di innesco attraverso il contatto tra solvente ed acqua avente temperatura elevata. Ne conseguiva da tutto ciò che il lavoratore era stato messo al corrente del rischio specifico di esplosione in caso di utilizzo del prodotto e sostanze che determinavano un innalzamento della temperatura. A ciò andava aggiunto che il F. aveva partecipato alla messa a punto della procedura di lavorazione ed a riunioni organizzative con il produttore del solvente e pertanto era pienamente consapevole dei rischi del lavaggio con il solvente Kemicar. Pertanto l'obbligo di formazione ed informazione era stato assolto, sebbene non con formule sacramentali meramente formali; salvo a volere pretendere che un dipendente sia trasformato in un qualificato esperto di chimica industriale.

4. Il ricorso è infondato.

- 4.1. Va premesso che il debito di sicurezza nei confronti del lavoratore a cui è tenuto il datore, prevede tra l'altro l'obbligo di informare i dipendenti dei rischi per la sicurezza e la salute in relazione all'attività svolta nell'impresa (D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 21, vigente all'epoca dei fatti) e di adeguata formazione in materia di sicurezza (art. 22).

Nel caso di specie, l'inadempimento di tali obblighi è stato ritenuto, dalla Corte distrettuale integrare il profilo di colpa a carico dell'imputato, che ha portato alla conferma della condanna.

Nei motivi di ricorso la difesa lamenta che il giudice di merito non ha adeguatamente tenuto conto che alla vittima era stata data adeguata formazione ed informazione.

In particolare: *a)* la “scheda sicurezza” del solvente della “Kimicar” riportava il rischio di infiammabilità e di accumulo di cariche elettrostatiche; *b)* nelle istruzioni della “Tank Wash Center”, indicanti ai dipendenti i metodi di lavaggio, alla lett. *d)* era previsto esplicitamente l’uso di acqua fredda (per 10 minuti); *c)* il F. aveva partecipato alla messa a punto della procedura di lavorazione ed a riunioni organizzative con il produttore del solvente e pertanto doveva essere pienamente consapevole dei rischi del lavaggio con il solvente Kemicar:

Ritiene la Corte che la censura è infondata.

Invero la difesa dell’imputato prospetta che per l’assolvimento degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 21 e 22, sia sufficiente la “ragnatela” di disposizioni previste in una pluralità di documenti ed alcuni colloqui (di cui è ignoto il contenuto), avuti dal F. con personale della ditta fornitrice del solvente.

In realtà, perché sia assolto l’obbligo di sicurezza previsto nelle citate norme è necessario che il lavoratore venga informato dei rischi specifici dell’utilizzo del prodotto. Tale specificità non deve arrestarsi alla esplicitazione di un mero divieto (es. utilizzare acqua fredda e non calda), ma deve indicare le conseguenze per la sicurezza e la salute che determinate modalità di lavoro possono comportare (es. l’uso di acqua calda aumenta il rischio di esplosività del prodotto).

Nel caso di specie tale informazione specifica non è stata data ai lavoratori addetti al lavaggio delle autocisterne e che utilizzavano i solventi “Kemicar”, né risulta essere stati destinatari di una specifica formazione in tema di sicurezza.

Peraltro di tali circostanze vi è un riscontro oggettivo nel fatto che nel documento aziendale di valutazione dei rischi (obbligatorio ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. cit.), il pericolo di esplosioni conseguente all’uso del solvente non era preso in considerazione.

È ragionevole pertanto la deduzione che ne ha tratto il giudice di merito: se il rischio non era stato valutato e preso in considerazione dall’azienda, era logico ritenere che i lavoratori sul punto non avessero ricevuto alcuna specifica informazione e formazione.

- 4.2. Dal punto di vista causale, non può peraltro dirsi che il nesso della negligente condotta omissiva dell’O. sia escluso dalla condotta disattenta della vittima, la quale aveva effettuato il lavaggio con acqua calda e non fredda, in violazione di una esplicita direttiva.

Invero, questa corte ha più volte ribadito che in materia di infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del

lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute (*ex plurimis*, Cass. 4, n. 21587/2007, rv. 236721). Nel caso di specie, come correttamente segnalato nella sentenza di merito, la vittima ha patito l'infortunio mentre svolgeva la sua ordinaria attività di lavoro presso la postazione di lavaggio cisterne; inoltre, la circostanza dell'utilizzo dell'acqua calda (sul cui rischio specifico, come detto, non era stato edotto), non costituisce comportamento abnorme idoneo ad interrompere il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l'evento, condotta connotata, come già detto, da colpa, tenuto conto che le cautele omesse erano proprio preordinate ad evitare il rischio specifico (esplosione) che poi concretamente si è materializzato nell'infortunio in danno del F. (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 24 SETTEMBRE 2010, N. 20233

PRES. VIDI — EST. STILE — P.M. SEPE - INAIL c. C.M.S.A.

Premio o contributo - Tariffa dei premi - Inserimento dell'attività assicurata in una voce o nell'altra - Criteri.

Ai fini dell'inserimento in una voce o in un'altra della tariffa dei premi INAIL, nella specie voce albergo o voce villaggio, occorre avere riguardo esclusivamente alle indicazioni contenute nei decreti ministeriali emanati ai sensi del T.U. n. 1124/1965, art. 40, basate sull'analisi del rischio infortunistico dell'attività svolta, mentre non è consentito ricorrere in alcun modo, neppure ai fini di chiarificazione, a normative emanate per finalità diverse (nella specie alla Legge quadro sul turismo n. 217 del 1983).¹

DIRITTO

Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità del presente ricorso, sollevata dal Club Mediterranee nel proprio controricorso.

La prima eccezione, attinente ad una pretesa erroneità nella formulazione del quesito, *ex art. 366 bis c.p.c.*, da parte dell'INAIL, è palesemente infondata, atteso che la normativa che prevede la formulazione obbligatoria dei quesiti di dirit-

¹ Cfr. Cass., 7 maggio 2009, n. 10523, in *Mass. Foro it.*, 2009.

to non si applica alla fattispecie, in quanto la necessità del quesito del diritto è stata prevista per la prima volta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, che ha introdotto l'art. 366 *bis* c.p.c. L'art. 27 dello stesso decreto prevede, infatti, che la norma si applica ai ricorsi proposti avverso sentenze pubblicate successivamente all'entrata in vigore del decreto. La sentenza impugnata con il presente ricorso è stata invece pubblicata il 10 ottobre 2005, per cui la proposizione del quesito di diritto non è condizione di ammissibilità del ricorso.

Anche la seconda eccezione di inammissibilità del ricorso, per non contenere "la chiara indicazione del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria...", è priva di fondamento, avendo l'INAIL chiarito sia quale sia il fatto controverso, sia la classificazione dell'attività della ditta resistente, sia la contraddizione logica in cui sarebbero incorsi i giudici di merito, per avere adottato - secondo l'Istituto - criteri di classificazione delle diverse strutture a fini tariffari benché dagli stessi ritenuti non pertinenti a tali fini.

La terza eccezione, riguardando la pretesa infondatezza delle censure alla impugnata decisione, appare del tutto inidonea a configurare una inammissibilità del ricorso. Infine, l'eccezione sulla mancata impugnazione di capi della sentenza di primo grado, appare infondata alla luce di quanto risulta nella stessa sentenza impugnata da dove emerge la richiesta dell'Istituto di rigetto, *in toto*, della domanda proposta dal Club Mediterranee.

Tanto puntualizzato, va subito osservato, anche a maggior chiarimento della infondatezza delle appena esposte eccezioni di inammissibilità, che, con il primo motivo di impugnazione, l'INAIL denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 39, 40 e 41 e della tariffa premi di cui al D.M. 18 giugno 1988 e D.M. 12 dicembre 2000, nonché della L. n. 217 del 1983 e della normativa regionale di settore.

Più in dettaglio, l'Istituto lamenta che erroneamente si sarebbe fatta applicazione della Legge sul Turismo n. 217 del 1983, perché questa, così come la L.R. Puglia n. 11 del 1999, opera ai fini fiscali ed organizzativi, mentre vi sarebbero norme specifiche relative alla regolamentazione dei premi per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro, per cui, non essendo indicata la lavorazione "villaggio albergo" nei citati D.M., la classificazione dovrebbe essere effettuata attraverso l'analisi tecnica delle operazioni fondamentali che compongono la lavorazione principale e, per l'inserimento di una attività in una o in un'altra voce di tariffa, si dovrebbe fare esclusivo riferimento all'entità del rischio connesso, e non alla qualità delle strutture ricettizie ed architettoniche, in quanto parametro che la legge indica per altre finalità, come la normativa fiscale e l'attribuzione del punteggio con le stelle ecc. La distinzione tra villaggio albergo e villaggio turistico non avrebbe potuto essere operata in quanto inesistente in tariffa, mentre la distinzione da fare era tra le due voci indicate in tariffa, ossia albergo e villaggio turistico, in relazione ai rischi cui sono soggetti i dipendenti assicurati.

L'attività della società rientrerebbe nella voce 0120 tasso 48% - e, poi, in forza del

D.M. 12 dicembre 2000, nella voce 0213 - tasso 35% -, in cui sono compresi gli stabilimenti balneari, campeggi e villaggi turistici, ove si svolgono operazioni più complesse e rischiose (attività sportive, ricreative all'aria aperta, ecc.) per cui chi vi lavora è soggetto a maggior rischio rispetto a chi opera in una struttura alberghiera.

Il motivo, che ricalca censure presenti in controversie, pressoché sovrapponibili alla presente, così come emerge da recenti pronunce richiamate dal ricorrente nella memoria *ex art. 378 c.p.c.* (tra le tante, v. Cass. n. 10523/2009) merita accoglimento. Analoghe conclusioni sono state adottate dei suddetti precedenti, ai quali il Collegio intende riportarsi in quanto convincentemente motivate, con argomentazioni che non risultano inficiate dalle controdeduzioni adottate dalla pur attenta difesa della società resistente.

Va premesso che il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 40, prevede che le tariffe dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le relative modalità di applicazione sono approvate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale su delibera dell'INAIL. Il D.M. del 12 dicembre 2000, recante appunto la tariffa dei premi INAIL, nel settore Turismo e Ristorazione, contempla le seguenti categorie: 0211 Alberghi, pensioni, residence e motel (già voce 0110 nel precedente D.M. 18 giugno 1988); 0213 Stabilimenti balneari, campeggi; villaggi turistici (già voce 0120).

Va quindi preliminarmente stabilito se le lavorazioni di "albergo" e di "villaggio turistico" menzionate nella tabella, senza ulteriori indicazioni, possano trovare definizione - come affermato dai Giudici di merito - in una diversa normativa, che ne indichi i tratti salienti e che quindi valga a distinguerle l'una dall'altra, al di là del mero dato nominalistico contenuto in tabella.

Ciò invero - come sostenuto da questa Corte nella pronuncia n. 10523/2009 - non è consentito.

La tabella, nella parte che riguarda le "modalità per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi", rimanda in primo luogo alle gestioni individuate dal D.Lgs. n. 38 del 2000 che sono le seguenti: *a)* industria; *b)* artigianato; *c)* terziario; *d)* altre attività. Invero l'unico riferimento ad una legge diversa da quella infortunistica, D.P.R. n. 1124 del 1965, riguarda il settore artigianato, che fa richiamo alla L. 8 agosto 1985, n. 443 e successive modifiche e integrazioni, mentre per la parte che interessa, ossia per il settore terziario, la tabella include: le attività commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione e intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari; attività professionali ed artistiche: per le relative attività ausiliarie". Per il settore turismo non vi è quindi alcun rinvio ad una diversa normativa ed anche per quanto riguarda le "lavorazioni" una unica voce tariffaria è prevista per "alberghi, pensioni, residence e motel", mentre una diversa tariffa, più alta, è prevista per "stabilimenti balneari, campeggi, villaggi turistici ecc.". Il tenore letterale della norma non consente quindi alcun rinvio ad una legislazione diversa.

In ogni caso, va rammentato, in ordine al contenuto ed alle finalità della tabella INAIL, che il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 40, u.c., prevede che "La tariffa sta-

bilisce tassi di premio nella misura corrispondente al rischio medio nazionale delle singole lavorazioni assicurate, in modo da comprendere l'onere finanziario di cui all'art. 39, comma 2". Quest'ultima disposizione recita "Le tariffe dei premi e dei contributi sono determinate in modo da comprendere l'onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione". Si deve quindi tenere presente, nell'interpretazione, che l'indicazione delle lavorazioni "albergo" e "villaggio turistico" contenuta in tabella sono funzionali alla misura del rischio infortunistico per il personale dipendente, che evidentemente è diverso tra le due, di talché ogni riferimento, operato alle medesime strutture ma a fini diversi, sarebbe estremamente fuorviante.

La sentenza impugnata ha richiamato la legge sul turismo per reperire la definizione delle due lavorazioni indicate in tabella di "albergo" e di "villaggio turistico"; indi, sul rilievo che la struttura per cui è causa fornisce un servizio di tipo alberghiero, l'ha inserita in una categoria, quella di "villaggio albergo", di cui nella tabella INAIL non si fa alcuna menzione, ed ha deciso la causa applicando il minore tasso di premio previsto per gli alberghi, assimilando "villaggio albergo" ad "albergo". Ma così facendo, pretendendo cioè di ricavare la definizione delle lavorazioni che interessano, dalla normativa sul turismo - ossia dalla L. n. 213 del 1983 che è la "Legge Quadro per il Turismo e Interventi per il Potenziamento e la Qualificazione dell'Offerta Turistica" (peraltro abrogata dal settembre 2002 ad opera della L. 29 marzo 2001, n. 135, art. 11 "Riforma della legislazione nazionale del turismo", quando è stato emesso il decreto previsto dall'art. 2 della legge medesima, che ha riservato la regolazione del settore alle normative regionali) - la decisione finisce per basarsi su elementi, come la qualità e i requisiti della struttura ricettiva, che prescindono completamente dal rischio infortunistico, attenendo alle caratteristiche dell'offerta turistica, ai fini dei prezzi praticabili, della attribuzione delle c.d. stelle ecc.

Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dai Giudici di merito, per determinare il premio assicurativo da pagare, non si possono cercare definizioni delle lavorazioni nell'ambito di normative diverse, ma si deve applicare esclusivamente la predetta tabella di cui al D.M. 18 giugno 1988, D.M. 12 dicembre 2000, alla stretta della quale i villaggi turistici rientrano nella voce 0120, cui ha fatto seguito il D.M. 12 dicembre 2000; voce 213, in cui si collocano stabilimenti balneari, campeggi, villaggi turistici.

Né si può sostenere che la struttura per cui è causa non possa rientrare tra i villaggi turistici a causa del tipo di servizio alberghiero fornito, consistendo - come accertato dal Giudice di merito, alla luce della CTU espletata in primo grado, il cui contenuto non è stato contestato - di due corpi di fabbrica, comprendenti rispettivamente 86 e 382 cellule abitative realizzate in muratura dotate divano pluriuso (soggiorno-letto) arredato (letti, tavolino, armadio, comodini, lampade, telefono), cabina armadio e bagno, pavimentate in marmo e ceramica con impianti elettrici conformi alla normativa. Le strutture ricreative consistono in stabilimento balnea-

re, ristorante, discoteca, campo da golf, anfiteatro per l'ascolto della musica, ristorante sito in corpo di fabbrica. I servizi comuni consistono nel ricevimento di portineria, servizio notte, custodia valori, cambio biancheria, pulizia delle unità abitative, trasporto bagagli, servizio bar e di prima colazione nei locali comuni.

Invero, vi è da considerare, in primo luogo che, secondo l'uso comune, anche questo tipo di strutture rientra nella espressione "villaggio turistico", che si intendono comunemente come quei luoghi dotati di corpi separati e autonomi, che però convergono e si trovano relativamente vicini, come accade appunto per un villaggio.

Mentre l'aggettivo "turistico" esprime solo il fatto che si tratta di strutture idonee all'ospitalità turistica.

Inoltre, nella voce 0213, già voce 0120, sono compresi, in ordine crescente di complessità, stabilimenti balneari, campings e villaggi turistici, per cui questi ultimi, per distinguersi dai semplici campings, devono pur offrire strutture ricettive maggiori, giacché nei campings esse sono al livello minimo, essendo composte al massimo da bungalow. Il villaggio turistico è, infatti, la struttura composita che offre qualcosa di più del camping, e tanto è sufficiente per includerla nella tariffa più alta e non in quella prevista per gli alberghi, non potendosi porre come discrimine la maggiore o minore comodità e raffinatezza dei locali di accoglienza.

Attenendo invece il discrimine tra "albergo" e "villaggio turistico" alla misura del rischio infortunistico cui sono soggetti i dipendenti, si comprende come il premio maggiore corrisponda alle lavorazioni che si svolgono in strutture estese, come stabilimenti balneari, campings e villaggi turistici, che constano di vari corpi separati all'interno di comprensori di grande ampiezza, che richiedono necessariamente, per il personale dipendente, spostamenti maggiori e all'aperto, rispetto a quelli necessari presso gli alberghi, che sono limitati ad un'unica struttura interna.

Deve, in conclusione, affermarsi che, ai fini dell'inserimento in una voce o in un'altra tariffa dei premi INAIL, nella specie voce albergo o voce villaggio turistico, occorre avere riguardo esclusivamente alle indicazioni contenute nei decreti ministeriali emanati ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 40, basate sull'analisi del rischio infortunistico dell'attività svolta, mentre non è consentito ricorrere in alcun modo, neppure ai fini di chiarificazione, a normative emanate per finalità diverse (nella specie alla Legge quadro sul turismo n. 217 del 1983). Ai sensi della citata tabella, ai villaggi turistici si applica la tariffa 0213, rientrando essi nella relativa nozione, anche qualora offrano ospitalità di tipo alberghiero. L'accoglimento dell'esaminato motivo comporta l'assorbimento del secondo, con cui l'Istituto lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione *ex art.* 360 c.p.c., n. 5. Per completezza, va soggiunto che deve essere disattesa l'istanza della resistente di rimessione del giudizio alle Sezioni Unite, non esistendone i presupposti per l'assenza di orientamenti contrastanti in materia e per la non eccessiva difficoltà della soluzione della questione centrale affrontata.

La sentenza va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto. (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 24 SETTEMBRE 2010, N. 20220

PRES. VIDIRI — EST. STILE — P.M. FUCCI (concl. conf.) - M.G. c. INAIL.

Procedimento giudiziario - Consulenza tecnica di ufficio - Conclusioni del CTU - Adesione del giudice alle - Obbligo di motivazione - Non sussiste.

Nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento dell'invalidità derivante da malattia professionale o la sua incidenza nel decesso del lavoratore, quando il giudice accoglie le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, facendole proprie, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni delle parti che devono considerarsi implicitamente disattese.¹

DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso, M.G., denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 9 c.c. e dell'art. 324 c.p.c., art. 329 c.p.c., comma 2 e art. 112 c.p.c., lamenta che il Giudice d'appello avrebbe erroneamente respinto la proposta domanda sulla base di una difforme valutazione dell'inabilità quantificata, in sede di consulenza tecnica esperita nel secondo grado di giudizio, in misura pari al 4,50% e, quindi, al di sotto del minimo indennizzabile. E ciò senza considerare che l'appellante Istituto non aveva posto in discussione la valutazione del grado di inabilità e senza adeguatamente motivare sulla preferenza accordata alla seconda consulenza piuttosto che alla prima consulenza d'ufficio ed alla consulenza di parte.

Orbene, quanto alla questione relativa alla asserita mancata contestazione della valutazione del grado di inabilità del ricorrente, occorre sottolineare come la contestazione in ordine alla esistenza del diritto sia assorbente riguardo alla contestazione relativa al quantum dello stesso, e che non può quindi dirsi viziata di ultra petizione la sentenza del giudice di seconde cure che, in esito alla seconda CTU, ha deciso anche in ordine alla valutazione del *quantum* dell'inabilità.

Infondata è la censura relativa al difetto di motivazione.

In primo luogo, occorre rammentare che per costante giurisprudenza di questa Corte, è devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta - tra le risultanze probatorie - di quelle rite-

¹ *Ex plurimis* v. Cass. 23 gennaio 2006, n. 1267; Cass., 12 gennaio 2006, n. 442; Cass., 29 agosto 2005, n. 17420 rispettivamente in *Mass. Foro it.*, 2006 e 2005.

nute idonee ad accertare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro spessore probatorio, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato (*ex plurimis*, Cass. n. 10580 del 2005).

In particolare, nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della invalidità derivante da malattia professionale o la sua incidenza nel decesso del lavoratore, quando il giudice accoglie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni delle parti, che devono considerarsi implicitamente disattese" (Cass. n. 17420 del 2005; Cass. nn. 442 e 1267 del 2006).

È stato ulteriormente specificato dalla giurisprudenza di questa Corte che in caso di sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del CTU il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, deve consistere nella indicazione delle carenze e deficienze diagnostiche riscontrabili nella perizia, o nella precisazione delle affermazioni illogiche o scientificamente errate in essa contenute, o nella individuazione della omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e quella della parte; al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico - ancorché supportato da consulenza di parte, non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice (*ex plurimis*, Cass. n. 17420 del 2005; n. 12638, 15108, 17787, del 2005).

Per quanto precede, non risultando le dedotte argomentazioni idonee a superare i limiti, imposti in sede di legittimità, alle valutazioni di merito, il ricorso va rigettato. (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 4 AGOSTO 2010, N. 18134

PRES. MIANI CANEVARI — EST. BANDINI — P.M. FEDELI (concl. conf.) - B.G. c. INAIL e altri.

Silicosi o asbestosi - Benefici pensionistici di cui all'art. 13, comma 8, della L. n. 257 del 1992 - Periodi di esposizione all'asbesto - Computabilità in essi dei periodi di collocamento del lavoratore in cassa integrazione guadagni - Condizioni.

Ai fini del riconoscimento dei benefici di cui alla L. n. 257 del 1992, non rientrano nel computo complessivo dell'esposizione all'asbesto i periodi di sospensione dell'attività lavorativa per collocamento del lavoratore in cassa integrazione guadagni, purché questi abbiano significativa durata. Nel senso che abbiano determinato, a cagione del loro protrarsi e della loro eventuale prossimità ad altre sospensioni della prestazione lavorativa, l'effettivo venir meno del rischio tutelato.¹

DIRITTO

1. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia violazione di legge (L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8), nonché vizio di motivazione, dolendosi che la Corte territoriale non abbia considerato che le sue assenze per collocamento in cassa integrazione guadagni, singolarmente considerate, erano state di breve durata e dilazionate nel tempo, come tali inidonee a far venir meno la sua esposizione all'amianto.
2. Nella giurisprudenza di questa Corte è da considerarsi consolidato l'orientamento ermeneutico secondo cui, in relazione al requisito temporale, deve considerarsi la posizione lavorativa di ogni singolo lavoratore, ivi computando le pause "fisiologiche" proprie di tutti i lavoratori (riposi, ferie, festività) e che rientrano nella normale evoluzione del rapporto, in quanto conseguenti alla rilevanza del tempo delle prestazioni spiegate (cfr. *ex plurimis*, Cass., nn. 4913/2001; 997/2003).

La questione all'esame riguarda invece la computabilità, ai fini *de quibus*, di quelle sospensioni dell'esposizione riconducibili a cause "non fisiologiche", ossia non rientranti nella normale evoluzione del rapporto e non proprie di tutti i lavoratori, nel novero delle quali rientrano i periodi di sospensione dall'attività lavorativa per collocamento del lavoratore in cassa integrazione guadagni.

¹ In termini Cass., 23 gennaio 2003, n. 997; Cass., 1 aprile 2001, n. 4913 rispettivamente in Mass. Foro it., 2003 e 2001.

3. La Corte territoriale, come detto, ha ritenuto di dover escludere dal computo tali periodi, “purché questi abbiano significativa durata, incidente sull’esposizione complessiva all’asbesto”.
Tale criterio di giudizio può ritenersi astrattamente condivisibile, poiché, avuto riguardo alla *ratio* della disciplina, ossia all’avvenuta predisposizione di un mezzo di tutela a favore dei lavoratori che abbiano operato per un considerevole periodo di tempo di attività che li ponevano a significativo contatto con la sostanza nociva, le sospensioni dell’attività lavorativa in tanto potranno ritenersi rilevanti, ai fini della loro esclusione dal computo complessivo del periodo di esposizione, in quanto abbiano determinato, a cagione del loro protrarsi e della loro eventuale prossimità ad altre sospensioni della prestazione lavorativa, l’effettivo venir meno del rischio tutelato; e ciò a prescindere dalla circostanza - estrinseca al predetto concetto di tutela - che tali sospensioni siano da considerarsi “fisiologiche”, ossia almeno tendenzialmente comuni a tutti i lavoratori (quali le ferie, le festività, i riposi), ovvero riferibili soltanto ad un singolo lavoratore, in dipendenza di condizioni soggettive (ad esempio assenza per malattia) o delle particolari vicende del rapporto (fra cui, appunto, il collocamento in cassa integrazione guadagni).
4. Nella valutazione dell’incidenza dei periodi di sospensione dovuti al collocamento dell’odierno ricorrente in cassa integrazione guadagni la Corte territoriale ha tuttavia tenuto unicamente conto del coacervo delle settimane non lavorate, prescindendo dal fatto che le stesse erano distribuite nell’arco di oltre dieci anni e non valutando affatto se i singoli periodi di sospensione, per la loro durata e per la loro eventuale prossimità ad altri, fossero stati effettivamente significativi, ossia tali da avere fatto venire meno, nel loro periodo di svolgimento, il rischio tutelato.
La mancata valutazione della rilevanza, secondo i descritti parametri, delle distinte frazioni temporali di sospensione dell’attività lavorativa per collocamento in cassa integrazione guadagni, investendo un fatto controverso e decisivo per il giudizio, configura il vizio motivazionale della decisione della Corte territoriale, e, pertanto, la fondatezza del motivo.
5. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata. (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 29 LUGLIO 2010, N. 17752

PRES. SCIARELLI — EST. NOBILE — P.M. MATERA (concl. conf.) - P.F. c. INAIL.

Occasione di lavoro - Infortunio in itinere - Uso del mezzo privato - Indennizzabilità - Vincoli - Fattispecie.

In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'infortunio in itinere, di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 38/2000, occorso al lavoratore che fa uso del mezzo privato (nella specie ciclomotore) per recarsi dalla propria abitazione al luogo e viceversa, è indennizzabile allorché l'utilizzo di detto mezzo sia effettivamente necessitato ovvero finalizzato - in relazione alle circostanze di tempo e di luogo in cui avviene - a un corretto e puntuale adempimento dei compiti lavorativi. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda del lavoratore diretta ad ottenere la rendita per l'infortunio in itinere occorso al medesimo, mentre alla guida del proprio ciclomotore si stava recando dalla propria abitazione alla sede di lavoro).¹

DIRITTO

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando insufficiente motivazione su un punto decisivo, lamenta che la Corte d'Appello "ha motivato con riferimento ai soli orari di uscita, e non ha considerato la rilevanza del risparmio di tempo, avuto riguardo alla sommatoria dei tempi di inattività e di trasporto tra andata e ritorno, rispetto ai tempi in cui la distanza tra residenza e luogo di lavoro è percorribile con un mezzo privato spedito, come una moto, fino a raggiungere uno spazio temporale significativo, tale da poter essere utilmente utilizzato in attività extralavorative". In particolare il ricorrente, nell'evidenziare il rilevante risparmio di tempo ottenuto in concreto, deduce che "è del tutto irragionevole chiedere al lavoratore mezz'ora di totale inoperosità, e 50 minuti di tempo complessivo di trasporto, quando in quella mezz'ora il ricorrente, che all'epoca aveva 42 anni, e la figlia minore di 10 anni, l'accompagnava a scuola, evitando che prendesse l'autobus da sola, con tutti i rischi connessi all'abbandono di una figlia alla fermata dell'autobus".

Con il secondo motivo il P., denunciando omessa motivazione su un punto decisivo, deduce che gli argomenti evidenziati nel primo motivo valgono a maggior ragione a fronte della scelta del dipendente, accettata dal datore, di lavorare part-time, con l'intendimento di dedicare un'ampia parte del tempo attivo, oltre alla

¹ Cfr. in merito Cass. 23 maggio 2008, n. 13376; Cass., 23 aprile 2004, n. 7717; Cass. 25 luglio 2001, 10162 rispettivamente in *Mass. Foro it.*, 2008, 2004, 2001; Cass., 1° febbraio 2002, n. 1320 in *Riv. Inf. e mal. prof.*, 2002, II, 19 con nota di G. CORSALINI, *Percorso più lungo tra diversi possibili e indennizzabilità dell'infortunio in itinere*.

presenza familiare, all'impegno politico/sociale come Consigliere di Circoscrizione. Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando ancora lo stesso vizio, lamenta che la Corte territoriale avrebbe "omesso di motivare sul rapporto tra lo straordinario prestato e l'esigenza di utilizzo del mezzo privato", non considerando che per un lavoratore part-time "la lavorazione di numerose ore di straordinario giornaliero significano la radicazione di una pesante giornata lavorativa, senza alcuna sosta ristoratrice".

Con il quarto motivo il ricorrente, denunciando violazione del D.P.R. n. 1124, art. 2, comma 3, comma aggiunto dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 12, deduce che "nelle circostanze di tempo e di luogo descritte nei precedenti motivi, comportando l'uso del mezzo pubblico un rilevante dispendio di tempo, l'utilizzo del mezzo privato rispondeva al criterio di necessità dettato dalla legge.

I motivi, che in quanto connessi possono essere trattati congiuntamente, risultano in parte inammissibili e in parte infondati.

Come è stato precisato da questa Corte (v. Cass. 6 luglio 2007, n. 15266), in materia di infortuni sul lavoro, il D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 12, che ha espressamente ricompreso nell'assicurazione obbligatoria la fattispecie dell'infortunio *in itinere*, inserendola nell'ambito della nozione di occasione di lavoro di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 2, esprime dei criteri normativi (come quelli di "interruzione o deviazione del tutto indipendenti da lavoro o comunque, non necessitate") che delimitano l'operatività della garanzia assicurativa".

La norma, in sostanza, recependo i principi già affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, prevedendo, che "L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato", richiede che tale uso sia effettivamente "necessitato", cioè "funzionalizzato, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo in cui avviene, ad un corretto e puntuale adempimento dei compiti lavorativi" (cfr. Cass. 25 luglio 2001, n. 10162). Del resto questa Corte ha più volte affermato che la indennizzabilità dell'infortunio *in itinere* postula, tra l'altro, la "necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della possibilità di soggiornare in luogo diverso dalla propria abitazione, purché la distanza tra luoghi sia ragionevole" (v. fra le altre Cass. 18 aprile 2000, n. 5063; Cass. 19 maggio 2001, n. 6868; Cass. 1 febbraio 2002, n. 1320; Cass. 23 aprile 2004, n. 7717; Cass. 23 maggio 2008, n. 13376).

È stato, infine anche precisato che "in materia di indennizzabilità dell'infortunio *in itinere* occorso al lavoratore che utilizzi il mezzo di trasporto privato, non possono farsi rientrare nel rischio coperto dalle garanzie previste dalla normativa sugli infortuni sul lavoro situazioni che senza rivestire carattere di necessità - perché volte a conciliare in un'ottica di bilanciamento di interessi le esigenze del lavoro con quelle familiari proprie del lavoratore - rispondano, invece, ad aspettative che, seppure legittime per accreditare condotte di vita quotidiana impron-

tate a maggiore comodità o a minori disagi, non assumono uno spessore sociale tale da giustificare un intervento a carattere solidaristico a carico della collettività” (v. Cass. 27 luglio 2006, n. 17167).

A tali principi, che vanno qui nuovamente enunciati, la Corte di Appello si è attenuta e, con accertamento di fatto congruamente motivato ha accertato:

- che “è pacifico in causa che l’intero percorso fra abitazione e luogo di lavoro è servito dal mezzo pubblico di trasporto, essendo necessario solo un ulteriore brevissimo tragitto a piedi di 5 minuti”;
- che, “con riferimento ai possibili straordinari di 1, 2 e 3 ore dopo l’orario di uscita ordinario dalle 14,40 (come dichiarato dal P. nel libero interrogatorio) erano disponibili mezzi pubblici in partenza alle ore 15,48, alle ore 16,56 e alle ore 18,00 (come da tabella oraria prodotta in primo grado dall’INAIL);
- che in particolare nulla ha dedotto il P. in primo grado, se non il tempo “eccessivamente lungo” dei tragitti;
- che, per quanto concerne la funzione di Consigliere di Circostrizione, invocata per la prima volta in appello, “nulla è stato dedotto circa gli impegni istituzionali del giorno dell’infortunio”.

Tale decisione resiste alle censure del ricorrente, che, peraltro, con l’appello aveva lamentato soltanto (vedi sentenza impugnata) che il primo giudice aveva “erroneamente svalutato” le circostanze dello svolgimento dello straordinario nel pomeriggio e del protrarsi delle attese del mezzo pubblico per il rientro a casa.

Al riguardo, infatti, risultano nuove e inammissibili le circostanze dedotte con i primi tre motivi (circa la esigenza, al mattino, di accompagnare dapprima la figlia a scuola, circa le esigenze politiche collegate alle elezioni amministrative del (omissis) - peraltro non proprio vicine all’epoca dell’infortunio del (omissis) - e circa le caratteristiche specifiche del lavoro part-time, con la mancanza, in specie, della pausa del pranzo), sulle quali manca in ricorso qualsiasi indicazione specifica in ordine all’avvenuta deduzione davanti ai giudici di merito (come richiesto dal principio di autosufficienza del ricorso stesso, v. Cass. 15 febbraio 2003, n. 2331; Cass. 10 luglio 2001, n. 9336).

Per il resto (con riferimento in particolare il quarto motivo) la censura rivolge l’apprezzamento di fatto in ordine al carattere “necessitato” dell’uso del mezzo proprio, risolvendosi in sostanza in una richiesta di revisione del “ragionamento decisorio” e di riesame del merito, inammissibile in questa sede (v., fra le altre, Cass. 7 giugno 2005, n. 11789, Cass. 6 marzo 2006, n. 4766).

Il ricorso va pertanto respinto. (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 12 APRILE 2010, N. 8653

PRES. DE LUCA — EST. NOBILE — P.M. FEDELI (concl. conf.) - IPSEMA. c. P.N.

Lavoro - Lavoratori marittimi - Previdenza marinara - Indennità di inidoneità temporanea alla navigazione - Corresponsione - Criteri - Portata.

In tema di previdenza marinara di cui alla legge 16 ottobre 1962, n. 1486, la corresponsione dell'indennità di inidoneità temporanea alla navigazione prevista per i lavoratori marittimi, per i quali sia cessato lo stato di morbosità ma non sussista ancora l'idoneità alla navigazione, è subordinata esclusivamente, alla mancata riammissione all'imbarco per ragioni attinenti alle condizioni psicofisiche del marittimo, così che essa compete al medesimo per il periodo intercorrente fra la cessazione dello stato di malattia e il giudizio della commissione di primo grado. Anche allorché tale giudizio sia poi di permanente inidoneità, dovendosi escludere che la dichiarazione di temporanea inidoneità integri un elemento costitutivo dell'indennità in questione, determinandosi, in caso contrario, un'ingiustificata disparità di trattamento, contrastante con gli artt. 3 e 38 Cost., tra la situazione dei marittimi impossibilitati a lavorare perché colpiti dagli esiti di una malattia che si protraggono oltre la guarigione clinica e quella, sostanzialmente uguale, dei lavoratori con una stabilizzazione della condizione di inidoneità in pendenza del giudizio della commissione medica. Conseguentemente, mentre nel caso di dichiarazione di temporanea inidoneità il marittimo fruiva dell'indennità dalla cessazione del trattamento di malattia sino ad un anno da detta dichiarazione, nel caso di dichiarazione di idoneità al servizio e di dichiarazione di inidoneità permanente, ne godrà solo fino alla dichiarazione medesima, avendo diritto alla ripresa del servizio nel primo caso, ed essendo impossibilitato alla ripresa nel secondo.¹

DIRITTO

Con l'unico motivo il ricorrente, denunciando violazione della L. 16 ottobre 1962, articolo unico deduce che la *ratio* della norma è chiara: “fornire di tutela il marittimo che, pur guarito dalla infermità, abbia ancora bisogno di un periodo di convalescenza per poter riprendere appieno la propria attitudine al lavoro”.

Il ricorrente rileva, poi, che “tale periodo di convalescenza la legge vuole venga attribuito ai marittimi dichiarati temporaneamente idonei, ed esclusivamente a questi” e che “non si pone riferimento a quei soggetti per i quali la commissione media del SASN dovesse esprimere un giudizio di idoneità o, come nel caso di

¹ V. Cass. 22 settembre 2009, n. 20405; Cass., 6 aprile 2004, n. 6692, rispettivamente in *Mass. Foro it.*, 2009 e 2004.

specie, di inidoneità permanente, i quali, quindi, non risultano avere diritto all'indennità giornaliera".

Il motivo è infondato.

Come questa Corte ha più volte affermato, "in tema di previdenza marinara, la corresponsione dell'indennità di inidoneità temporanea alla navigazione prevista per i lavoratori marittimi per i quali sia cessato lo stato di morbosità ma non sussista ancora l'idoneità alla navigazione, è subordinata esclusivamente alla mancata riammissione all'imbarco per ragioni attinenti alle condizioni psicofisiche del marittimo, sicché essa compete allo stesso per il periodo intercorrente fra la cessazione dello stato di malattia ed il giudizio della commissione di primo grado anche allorché tale giudizio sia poi (come nella fattispecie) di permanente inidoneità, dovendosi escludere che la dichiarazione di temporanea inidoneità integri un elemento costitutivo dell'indennità in questione, determinandosi, in caso contrario, un'ingiustificata disparità di trattamento, contrastante con gli artt. 3 e 38 Cost., tra la situazione dei marittimi impossibilitati a lavorare perché colpiti dagli esiti di una malattia che si protraggono oltre la guarigione clinica e quella, sostanzialmente uguale, dei lavoratori con una stabilizzazione della condizione di inidoneità in pendenza del giudizio della commissione medica" (v. Cass. 22 settembre 2009, n. 20405; Cass. 6 aprile 2004, n. 6692; cfr. anche Cass. 30 agosto 2005, n. 17514, che ha precisato che "conseguentemente, mentre nel caso di dichiarazione di temporanea inidoneità il marittimo fruirà dell'indennità dalla cessazione del trattamento di malattia sino ad un anno da detta dichiarazione, nel caso di dichiarazione di idoneità al servizio e di dichiarazione di inidoneità permanente (come nella specie) ne godrà solo sino alla dichiarazione medesima, avendo diritto alla ripresa del servizio nel primo caso, ed essendo impossibilitato alla ripresa nel secondo").

La sentenza impugnata ha deciso in conformità con tali principi e resiste alla censura del ricorrente.

Il ricorso va, pertanto respinto. (*Omissis*).